



REGIONE ABRUZZO

Servizio di Collegamento con l'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it



S P E C I A L E
PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013
ACCORDO INTERISTITUZIONALE

NUMERO 4 - APRILE 2006

Approfondimenti monografici su tematiche di interesse per la Regione Abruzzo

I N D I C E - S O M M A R I O

Presentazione

1. Prospettive finanziarie 2007/2013 - Accordo interistituzionale. Scheda descrittiva con elementi di raffronto alla proposta originaria. Fiche informativa n. 25 del 27 aprile 2006. Servizio attività di collegamento con l'U.E. - Bruxelles;

2. Proposta modificata di rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. 1° febbraio 2006 [*COM(2006)36def*];

3. Financial Perspective - Inter-Institutional Agreement. Draft 11 aprile 2006 [*CADREFIN91-835006*];

4. Prospettive finanziarie 2007-2013 - 19 dicembre 2005 [*CADREFIN 268-15915/05*].

P R E S E N T A Z I O N E

Dopo una maratona durata più di sette ore, nella tarda serata di martedì 4 aprile a Strasburgo, sotto la Presidenza del Ministro delle finanze austriaco Karl-Heinz Grasser, i negoziatori del Parlamento sono giunti ad un compromesso sulle prospettive finanziarie 2007-2013.

Ricorderete come al vertice europeo dello scorso mese di dicembre il compromesso sul plafond finanziario complessivo si era attestato infine sui 862.4 miliardi di euro, pari allo 1.045% del RNL (Reddito Nazionale Lordo) dell'U.E..

Il compromesso aveva segnato un piccolo punto a favore dell'Europa perchè aggiungeva circa 13 miliardi di euro sul piatto della bilancia rispetto al misero 1.03% della proposta di apertura britannica. Tuttavia, ove paragonato al compromesso lussemburghese, naufragato miseramente al precedente vertice di giugno, esso comportava una ulteriore diminuzione, nell'ordine di circa 22 miliardi euro.

L'ultima riunione del "trilogo" sulle prospettive finanziarie si era svolta lo scorso 3 aprile e già nel progetto di risoluzione predisposto dalla commissione per i bilanci, i deputati europei avevano ribadito la ferma intenzione di giungere ad accordo con il Consiglio sulle spese a lungo termine dell'Unione «che garantisce elementi quantitativi, strutturali e qualitativi».

In occasione dei precedenti incontri si era preso atto di sensibili divergenze tra le parti, con la delegazione parlamentare che aveva chiesto ben 12 miliardi di euro aggiuntivi rispetto al quadro finanziario emerso all'indomani del vertice di dicembre. Questo aumento, tendente a recuperare di una buona metà ciò che si era perso della proposta lussemburghese di giugno, era infatti stato giudicato necessario dai deputati per corrispondere alle esigenze di una serie di politiche comunitarie a forte valore aggiunto come l'istruzione, la ricerca, le reti transeuropee e la cooperazione transfrontaliera.

Significativi progressi si erano viceversa registrati su una serie di impegni ulteriori richiesti dal Parlamento ed in particolare: la revisione del bilancio nel 2008/2009; la revisione del regolamento finanziario e la "certificazione" volta a favorire un miglior controllo della spesa comunitaria negli Stati membri.

Va da se che i quattro miliardi recuperati nell'ultima fase del processo riequilibrano solo in parte il quadro rispetto alla proposta lussemburghese ed, ancora di più, rispetto a quella originaria della Commissione. Essi, tuttavia, consentono di allentare le tensioni concentrate sull'Europa ed aumentare la consapevolezza sulla necessità di uscire velocemente dall'impasse determinato dalla mancata ratifica della Costituzione da parte di Francia ed Olanda.

Del resto, come osservava il nostro Rappresentante permanente, l'Ambasciatore Rocco Cangelosi sul periodico Limes alcune settimane addietro, "non si può dire che il clima sia mutato nelle opinioni pubbliche europee, ma il dibattito si sta riavviando e varie proposte vengono avanzate da più parti per rilanciare il processo costituzionale...". Aggiungendo che "l'Italia può svolgere un ruolo importante in quest'ottica, rappresentando insieme alla Germania lo Stato tradizionalmente a maggiore vocazione europeista..."

In considerazione della sua importanza, dedichiamo all'accordo interistituzionale un numero speciale della nostra Newsletter.

Nelle pagine seguenti, pertanto, oltre ad una scheda tecnica, predisposta dal nostro Servizio, che descrive analiticamente il compromesso raggiunto, evidenziando le modifiche apportate al precedente schema negoziale, troverete essenzialmente i documenti ufficiali nelle versioni integrali disponibili ed in particolare:

- *la proposta modificata di rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, in versione italiana, elaborata dalla Commissione lo scorso 1° febbraio [COM(2006)36def];*
- *la nuova versione dell'accordo [CADREFIN 91-8350/06] , in versione inglese, recante la data dell' 11 aprile e sottoposto al COREPER per la definitiva approvazione da parte del Consiglio;*
- *l'accordo originario del Consiglio, in versione italiana, da cui ha preso le mosse tutto l'iter negoziale [CADREFIN 268-15915/05];*

Come di consueto, rimaniamo a disposizione di quanti - tra i nostri interlocutori istituzionali - ritengano di approfondire ulteriormente taluni aspetti dell'argomento.

(Servizio attività di Collegamento con l'U.E. - 27 aprile 2006)

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE</p> <p style="text-align: center;"><i>SERVIZIO ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES</i></p> <p style="text-align: center;">FICHE INFORMATIVA</p>	<p style="text-align: center;"><u>N. 15</u></p> <p style="text-align: center;"><i>27.04.2006</i></p>
---	---	--

PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007/2013

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

SCHEDA DESCRITTIVA

CON ELEMENTI DI RAFFRONTO ALLA PROPOSTA ORIGINARIA

Lo scorso 4 aprile le delegazioni di Parlamento, Consiglio e Commissione hanno siglato l'accordo per il pacchetto relativo alle prospettive finanziarie 2007/2013 ed il testo del nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio.

Il compromesso aumenta di **4 miliardi di euro** l'importo massimo totale relativo alle spese previste. Il Consiglio ed il Parlamento sono ora chiamati a ratificare l'accordo. Il calendario prevede che il Parlamento adotterà il nuovo testo dell'accordo interistituzionale nel corso della sessione plenaria prevista a Strasburgo dal 15 al 18 maggio.

In occasione della plenaria del 5 aprile scorso il presidente Borrell ha ricordato che il Parlamento si era posto obiettivi di quantità e qualità nel negoziato sulle prospettive finanziarie: aumento di risorse globali e migliore struttura e migliori modalità di esecuzione del bilancio. In particolare ha affermato che con i 4 miliardi di euro di *danaro fresco* aggiunti vengono in parte compensate le drastiche riduzioni subite da taluni programmi come Erasmus e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'innovazione e gli aiuti alle PMI. Borrell ha poi aggiunto che l'accordo prevede anche l'aumento di 2,5 miliardi di euro di riserve BEI per finanziare i programmi di R&S, la rete di trasporto e gli aiuti alle PMI. Nel corso della

plenaria, anche Barroso si è mostrato soddisfatto per il risultato raggiunto, ritenuto un successo comune a tutte le Istituzioni.

Per quanto riguarda la successiva adozione formale da parte del Consiglio, nella seduta del 12 aprile scorso il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (CoRePer) ha già esaminato e valutato positivamente l'accordo raggiunto. Nessuno Stato membro ha contestato il positivo esito negoziale ottenuto dalla Presidenza. In quella sede il Presidente austriaco ha sottolineato alcuni significativi risultati raggiunti dal Consiglio:

- nessuna modifica allo Strumento di Flessibilità (200 milioni annui, senza nuove procedure di gestione);
- riferimenti alla clausola di revisione delle prospettive finanziarie solo in una dichiarazione a parte, come pure alcuni aspetti di maggiore criticità (cofinanziamento della Politica Agricola Comune, “modulazione” volontaria per lo sviluppo rurale, difformi regimi sui fondi strutturali);
- aumento dei finanziamenti per programmi legati alla nuova Agenda di Lisbona (ricerca, RTE, competitività e apprendimento per tutta la vita) e ruolo catalizzante che avrà la BEI per ricerca, RTE e PMI.

L'approvazione definitiva dell'Accordo da parte del Consiglio dovrebbe ora avere luogo in una sessione compresa tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Nel dettaglio, le spese vengono raggruppate sotto cinque distinte rubriche, e relativi sottocapitoli, che riflettono le priorità politiche dell'Unione e forniscono la necessaria flessibilità nell'interesse di un'efficiente allocazione delle risorse.

In corrispondenza delle rubriche modificate, riportiamo le tabelle esemplificative degli incrementi di stanziamento operati rispetto alla proposta approvata dal Consiglio europeo di dicembre (per la quale rinviando al numero speciale della nostra newsletter dello scorso mese di dicembre).

Sottolineiamo, peraltro, che la Commissione non ha escluso di dover apportare correzioni rispetto a taluni errori formali presenti nei documenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti.

Sottorubrica 1A - Competitività per la crescita e l'occupazione (ricerca, reti transeuropee, istruzione, mercato unico integrato e politica sociale)

Questa rubrica dovrebbe fornire un adeguato finanziamento alle iniziative prese a livello europeo a sostegno e in sinergia con l'azione degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona. Questi ultimi sono suddivisi in: ricerca e sviluppo tecnologico, collegamento dell'Ue attraverso

le reti transeuropee, istruzione e formazione, promozione della competitività in un mercato unico pienamente integrato e politica sociale.

Per questa voce di spesa si prevede un incremento di spesa pari a complessivi **2.100 milioni di euro** ripartiti come segue:

<i>Reti transeuropee (TENs)</i>	<i>+ 500 milioni €</i>
<i>Apprendimento lungo tutto l'arco della vita (Erasmus Mundus - Leonardo)</i>	<i>+ 800 milioni €</i>
<i>Settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo</i>	<i>+ 300 milioni €</i>
<i>Competitività ed innovazione (CIP)</i>	<i>+ 400 milioni €</i>
<i>Agenda politiche in campo sociale (Progress)</i>	<i>+ 100 milioni €</i>
<i>Riserva per azioni future</i>	<i>+ 100 milioni €</i>

Sottorubrica 1B - Coesione per la crescita e l'occupazione

Questa rubrica è dedicata alla politica di coesione per la crescita e l'occupazione. Il recente allargamento, e quello che verrà tra due anni, hanno aumentato di molto le disparità sociali ed economiche a livello regionale e nazionale, facendo emergere la necessità di intervenire più incisivamente in questo settore. Le azioni sostenute dalla politica di coesione dovranno essere concentrate negli investimenti in un limitato numero di priorità organizzate intorno a tre obiettivi: convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale.

Nel nuovo accordo gli stanziamenti complessivi per questa voce aumenteranno di **300 milioni di euro**, interamente destinati alla cooperazione territoriale.

<i>Fondi strutturali - Cooperazione territoriale</i>	<i>+ 300 milioni €</i>
--	------------------------

Rubrica 2 - Tutela e gestione delle risorse naturali

La rubrica 2 tratta della tutela e della gestione delle risorse naturali, che copre l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e un nuovo strumento finanziario per l'ambiente. L'ammontare della spesa di mercato e dei pagamenti diretti, che corrisponde a quella concordata nel Consiglio europeo dell'ottobre 2002, rappresenta un tetto e comprende le somme che verranno trasferite al nuovo strumento sullo sviluppo rurale. A loro discrezione, gli Stati membri possono trasferire da questo tetto ulteriori somme ai programmi per lo sviluppo rurale, fino a un massimo del 20%.

L'accordo incrementa le decisioni del Consiglio europeo dello scorso dicembre di **100 milioni di euro**, interamente dedicati a “Riserve per future azioni (Life+ e Natura2000)”.

<i>Riserve per future azioni (Life+ e Natura2000)</i>	<i>+ 100 milioni €</i>
---	------------------------

Sottorubrica 3b - Cittadinanza (Gioventù, cultura, salute e tutela dei consumatori)

L'area copre una vasta gamma di materie che riguardano in particolare la cultura, i giovani, l'audiovisivo, la salute e la tutela dei consumatori. In questo ambito, dove l'Unione agisce come catalizzatore dell'azione dei singoli Stati membri il livello degli stanziamenti cresce di complessivi **500 milioni** ripartiti come segue:

<i>Salute e tutela dei consumatori</i>	<i>+ 200 milioni €</i>
<i>Cultura europea e cittadinanza (cultura, gioventù, cittadini per l'Europa)</i>	<i>+ 300 milioni €</i>

Rubrica 4 - L'Unione europea come partner globale

L'azione esterna dell'Unione rientra nella rubrica 4 e comprende i seguenti strumenti: preadesione, stabilità, cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica, partenariato e vicinato europeo, aiuti umanitari e assistenza macrofinanziaria.

Gli stanziamenti decisi a dicembre aumentano di complessivi **1.000 milioni di euro**, ripartiti come segue:

<i>Strumento europeo di partenariato e vicinato</i>	<i>+ 200 milioni €</i>
<i>CFSP</i>	<i>+ 800 milioni €</i>

N.B.: Gli importi riportati sono quotati in base ai valori euro/2004.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.2.2006
COM(2006) 36 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

**Proposta modificata di rinnovo
DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE
sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio**

RELAZIONE

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta¹ di rinnovo dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per il periodo 2007-2013.

L'8 giugno 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013², seguita da una risoluzione sull'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio³, adottata il 1° dicembre 2005.

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico sulle prospettive finanziarie 2007-2013⁴.

Il 18 gennaio 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla posizione del Consiglio europeo in merito alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'Accordo interistituzionale 2007-2013⁵.

Il progetto di accordo interistituzionale qui allegato va visto come documento di lavoro per l'ultima fase dei negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e tiene conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005.

L'obiettivo dell'accordo interistituzionale è fornire una serie di norme accettate in merito al quadro finanziario pluriennale e alla sequenza delle operazioni per quanto riguarda la procedura annuale di bilancio.

1. ORIENTAMENTI PER UN NUOVO ACCORDO SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO

1.1. Conservazione degli elementi fondamentali

L'Agenda 2000 ha conseguito efficacemente i suoi obiettivi principali per quanto riguarda la disciplina finanziaria, l'evoluzione ordinata delle spese e la collaborazione interistituzionale durante la procedura di bilancio. Tutti gli anni il bilancio dell'Unione europea è stato adottato in tempo e i due rami dell'autorità di bilancio hanno congiuntamente adeguato il quadro finanziario 2000-2006 per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea ai dieci nuovi Stati membri.

- a) L'attuale accordo interistituzionale propone pertanto di mantenere immutati gli elementi principali del quadro finanziario:
- le spese sono ripartite per ampie categoria di spesa ('rubriche') per ciascun esercizio del periodo 2007-2013;

¹ COM(2004) 498 def.

² P6_TA(2005)0224.

³ P6_TA PROV(2005)0453.

⁴ Documento 15915/05 CADREFIN 268 del 19/12/2005.

⁵ PE 368.274, B6-0049/2006.

- gli importi massimi (‘massimali’) sono fissati nella tabella del quadro finanziario per il periodo 2007-2013 in termini di stanziamenti per impegni e per ciascuna rubrica; i livelli di spesa si basano sull’ipotesi che la Bulgaria e la Romania aderiscano all’UE il 1° gennaio 2007; qualora la loro adesione abbia luogo a una data successiva, i massimali di spesa devono essere modificati di conseguenza;
 - vengono indicati importi complessivi annui sia per gli stanziamenti di impegno che per quelli di pagamento;
 - il massimale annuo degli stanziamenti di pagamento deve rispettare il massimale delle risorse proprie fissato attualmente all’1,24% del reddito nazionale lordo UE (RNL).
- b) Nella prospettiva dei futuri sviluppi istituzionali, il presente accordo interistituzionale propone di sostituire il termine ‘prospettive finanziarie’ con ‘quadro finanziario pluriennale’, indicato anche come ‘quadro finanziario’.
- c) Esso propone di inserire una nuova disposizione in base a cui nel biennio 2008/2009 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame completo che coprirà tutti gli aspetti delle spese e delle risorse UE.

1.2. Semplificazione, consolidamento

Il presente accordo interistituzionale prevede il rinnovo dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 alla luce dell'esperienza acquisita nella sua esecuzione, ma anche il consolidamento di tutte le dichiarazioni comuni e accordi interistituzionali conclusi dal 1982 in materia di bilancio. Esso propone anche la semplificazione del quadro, ogniqualvolta ciò sia giustificato e possibile.

- a) Obiettivo del presente accordo è integrare l’accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), concluso durante l’attuale periodo delle prospettive finanziarie come un accordo interistituzionale separato supplementare. Si propone di mantenere le norme in vigore per la mobilitazione del FSUE, in base a cui, nel caso di una sua mobilitazione, le spese corrispondenti vengono ‘iscritte in bilancio oltre i limiti delle rubriche pertinenti delle prospettive finanziarie’ nel quadro finanziario.
- b) Esso mira alla semplificazione del metodo di adeguamento tecnico, estendendo il tasso annuo di inflazione predeterminato del 2%, utilizzato per i fondi strutturali e l’agricoltura, alle altre spese.
- c) L’approvvigionamento del fondo di garanzia per prestiti ai paesi terzi è razionalizzato, cosicché non è più necessaria una ‘riserva’ a tale scopo. Le spese connesse (ridotte) da iscrivere a bilancio entrano a far parte degli strumenti disponibili per la politica esterna dell’Unione.

1.3. Flessibilità: sfruttare l’esperienza dell’Agenda 2000

La flessibilità nell’ambito del quadro finanziario pluriennale è il corollario essenziale della disciplina finanziaria. Se opportunamente concepita, essa contribuisce a stimolare un’assegnazione efficace delle risorse consentendo al tempo stesso di reagire a esigenze

impreviste o a nuove priorità. Vari parametri incidono sul grado di flessibilità del quadro finanziario: la lunghezza del periodo coperto dalle prospettive finanziarie; il numero di rubriche di spesa; i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa; il margine al di sotto del massimale delle risorse proprie; la parte delle spese UE predeterminate da 'importi di riferimento' nella normativa adottata in codecisione; i programmi pluriennali preassegnati; l'atteggiamento generale verso l'utilizzo della procedura di revisione.

Il grado di flessibilità si è modificato nel corso del tempo in funzione del variare della combinazione di tali parametri. Fino ad ora l'*Agenda 2000* è riuscita a far fronte a sfide impreviste al bilancio UE, anche se al prezzo di una maggiore complessità e minore trasparenza, senza che l'assegnazione delle risorse risultasse necessariamente migliore. Ad esempio, è stato necessario creare l'attuale strumento di flessibilità e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) al di fuori delle prospettive finanziarie per reagire a esigenze riconosciute.

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico che prevede massimali di spesa decisamente inferiori rispetto a quelli proposti dalla Commissione. Massimali di spesa più rigorosi comportano una maggiore rigidità del quadro finanziario e rischiano di compromettere la capacità dell'Unione di far fronte a sfide future, oltre ad ostacolare, piuttosto che incoraggiare, un'assegnazione efficace delle risorse. Per questo motivo, al fine di far fronte alle sfide future e trovare un equilibrio appropriato fra disciplina di bilancio e assegnazione efficiente delle risorse essa propone dunque le misure che seguono.

- (1) La revisione del quadro finanziario pluriennale resta lo strumento principale per far fronte alle grandi trasformazioni di carattere permanente delle politiche UE in un contesto in rapido mutamento.
- (2) Alcuni strumenti di flessibilità da mobilitare entro i limiti del quadro finanziario convenuto, al fine di agevolare l'assegnazione o riassegnazione delle risorse finanziarie entro i massimali finanziari, fra cui rientrano:
 - (a) La riserva per aiuti di emergenza alla rubrica 4 per reagire al verificarsi di situazioni di emergenza nei paesi terzi. L'importo e la procedura di mobilitazione restano immutati.
 - (b) Un nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento sul mercato del lavoro.
 - (c) Infine, la possibilità per l'autorità di bilancio di discostarsi, sulla base di una proposta della Commissione nel quadro della procedura annuale di bilancio, di una percentuale pari fino al 10% dai cosiddetti 'importi di riferimento' relativi ai programmi pluriennali adottati nel quadro della procedura di codecisione (fatta eccezione per i programmi di coesione).
- (3) Alcuni altri strumenti da mobilitare oltre i massimali di spesa convenuti, seppure entro certi limiti. Tali strumenti, che devono essere utilizzati nel quadro della procedura annuale di bilancio in base alle disposizioni pertinenti contenute nel progetto di AII allegato, includono:

- (a) il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con importi e procedure di mobilitazione immutati;
- (b) lo strumento di flessibilità, il cui importo annuo massimo viene portato a 700 milioni di euro, con la possibilità di coprire fabbisogni di carattere pluriennale. La procedura di mobilitazione resta immutata.

2. CONSEQUENZE PER IL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DI BILANCIO

L'esperienza acquisita con le prospettive finanziarie 2000-2006 ha mostrato che non c'è più bisogno di mantenere la linea direttrice agricola prevista nel regolamento n. 2040/2000 del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio, poiché le spese agricole sono già limitate dai massimali convenuti fino al 2013. Le altre disposizioni relative alla disciplina di bilancio in materia agricola verranno riprese e rafforzate dal nuovo regolamento (articoli 18-20) sul finanziamento della politica agricola comune. Con il passaggio dagli interventi di mercato agli aiuti diretti agli agricoltori e alle misure di sviluppo rurale, le spese agricole sono diventate anche più prevedibili.

La riserva monetaria non esiste più e la Commissione ha proposto un nuovo meccanismo per l'approvvigionamento del fondo volto a garantire prestiti ai paesi terzi. Le disposizioni relative alla riserva per aiuti di emergenza sono definite nel progetto di AII allegato.

In queste condizioni, la Commissione ritiene che il regolamento n. 2040/2000 del Consiglio dovrebbe essere abrogato. Essa proporrà quindi separatamente e in tempo utile un atto giuridico appropriato a tal fine.

3. ORIENTAMENTI SULLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROCEDURA DI BILANCIO

Le disposizioni della Parte II mirano a migliorare la procedura di bilancio annuale. La maggior parte di tali disposizioni deriva dalla pratica di bilancio o da precedenti accordi e dichiarazioni. Esse sono state aggiornate sulla base del nuovo regolamento finanziario⁶. Gli allegati I – IV formano parte integrante della presente proposta di accordo.

3.1. Struttura e classificazione delle spese

L'allegato III fornisce un aggiornamento della classificazione delle spese in spese obbligatorie e non obbligatorie nel quadro della nuova struttura per rubrica. Si mantiene la disposizione secondo cui i due rami dell'autorità di bilancio determinano la classificazione delle nuove voci di bilancio nell'ambito della procedura annuale di concertazione.

3.2. Disposizioni finanziarie negli strumenti legislativi

Si mantiene il principio definito nella dichiarazione comune del 6 marzo 1995 e integrato al punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, in base a cui le istituzioni si impegnano a rispettare, durante la procedura di bilancio, gli importi di riferimento adottati nella procedura legislativa di codecisione. Il campo di applicazione della procedura di

⁶ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

codecisione, tuttavia, è stato regolarmente ampliato dal 1995 e disposizioni rigorose in materia di importi di riferimento impongono sempre maggiori vincoli alla politica di bilancio. Come precedentemente citato, la Commissione propone che, nel corso della procedura di bilancio annuale, l'autorità di bilancio e la Commissione possano discostarsi da tali importi di una percentuale limitata (10%).

4. CONCLUSIONI

L'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio si è dimostrato uno strumento efficiente per mantenere la pratica di bilancio annuale entro un quadro finanziario pluriennale concordato. Il suo rinnovo dovrebbe essere visto come un'occasione per aggiornare e semplificare i vari accordi e dichiarazioni comuni esistenti in materia di bilancio. Infine, l'accordo dovrebbe mirare a trovare un equilibrio appropriato fra disciplina di bilancio e assegnazione efficiente delle risorse.

ACCORDO INTERISTITUZIONALE
sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

INDICE

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO 2007 - 2013: DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- A. Contenuto e campo di applicazione del quadro finanziario
- B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario
- C. Riesame del quadro finanziario
- D. Revisione del quadro finanziario
- E. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o la revisione del quadro finanziario
- F. Riserva per aiuti di emergenza
- G. FSUE Fondo di solidarietà dell'Unione europea
- H. Strumento di flessibilità
- I. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
- J. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento
- K. Durata del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

- A. La procedura di collaborazione interistituzionale
- B. Formazione del bilancio
- C. Classificazione delle spese
- D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario
- E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi
- F. Spese relative agli accordi di pesca
- G. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

ALLEGATO I: QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

ALLEGATO II: COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

ALLEGATO III: CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

ALLEGATO IV: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

DICHIARAZIONE sull'adeguamento dei Fondi strutturali, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

Progetto
**PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE
ACCORDO INTERISTITUZIONALE**

del [...]

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

N.B.: Nel progetto che segue la nozione di ‘quadro finanziario pluriennale’ sostituisce quella di ‘prospettive finanziarie’.

I commenti fanno riferimento alle modifiche introdotte rispetto alla precedente proposta della Commissione o al testo dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Se non diversamente specificato, i rimandi alla posizione del Consiglio europeo nelle osservazioni fanno riferimento alle conclusioni finali del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005. Analogamente, la posizione del Parlamento europeo fa riferimento alla risoluzione del PE dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, alla risoluzione PE del 1° dicembre 2005 sull'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e alla risoluzione PE del 18 gennaio 2006 sulla posizione del Consiglio europeo in merito alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'Accordo interistituzionale 2007-2013.

Testo dell'AlI	Commento
1. Il presente accordo concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (in seguito denominati "istituzioni") ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, migliorando lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio.	
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale; essa si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione, per tutta la durata del presente accordo.	
3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle diverse istituzioni, quali sono definite nei trattati. Dove nel presente testo si fa riferimento a	

Testo dell'All	Commento
<p>questo punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato CE (qui di seguito "il trattato CE").</p>	
<p>4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni che vi partecipano. Le modifiche apportate al quadro finanziario pluriennale devono seguire le procedure previste a tal fine nel presente accordo.</p>	
<p>5. Il presente accordo si compone di due parti: - la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario pluriennale⁷ 2007-2013 e si applica per tutta la durata del suddetto quadro finanziario; - la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.</p>	
<p>6. Ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso contemporaneamente ad ogni proposta per un nuovo quadro finanziario presentata a norma del punto 31, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica.</p>	
<p>7. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2007. Esso sostituisce dalla stessa data: - l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁸; - l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁹.</p>	<p>Modifiche: Aggiornamento e semplificazione. Già proposto dalla Commissione nel COM(2004) 498 def., il raggruppamento dei 'vari accordi e dichiarazioni comuni esistenti in materia di bilancio' è anche un orientamento delle conclusioni del Consiglio europeo (paragrafo 6 delle conclusioni).</p>

⁷ Nel presente accordo il quadro finanziario pluriennale viene indicato anche come 'quadro finanziario'.

Testo dell'All	Commento
<p>PARTE I – QUADRO FINANZIARIO 2007 - 2013:</p> <p>DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE</p> <p>A. Contenuto e campo di applicazione del quadro finanziario</p> <p>8. La tabella del quadro finanziario 2007-2013 di cui all'allegato I è parte integrante del presente accordo. Essa costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale.</p>	
<p>9. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.</p>	
<p>10. Il quadro finanziario 2007-2013 stabilisce, per ognuno degli esercizi e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa.</p>	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento generale - Paragrafo 4 dell'All attuale soppresso (nullo): non si propone alcuna rubrica specifica per le spese di preadesione.

⁸ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Il presente accordo interistituzionale ha già sostituito e dichiarato obsoleti i seguenti strumenti:

- la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 30 giugno 1982, concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio, GU C 194 del 28.7.1982, pag. 1.
- l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.
- la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi, GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.
- la dichiarazione comune, del 12 dicembre 1996, concernente il miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio sugli accordi di pesca, GU C 20 del 20.1.1997, pag. 109.
- l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 16 luglio 1997, sulle disposizioni relative al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune, GU C 286 del 22.9.1997, pag. 80.
- l'accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio, GU C 344 del 12.11.1998, pag. 1.

⁹ (GU C 283, 20.11.2002, p. 1).

¹⁰ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Testo dell'All	Commento
<p>Tutti gli importi indicati nella precedente tabella sono stati calcolati a prezzi 2004. Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁰, in seguito "regolamento finanziario".</p> <p>Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale delle Comunità europee, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo 3 (paragrafo 5 dell'All attuale): tale paragrafo riguarda il Fondo europeo di sviluppo, che resta al di fuori del campo di applicazione del quadro finanziario. - Paragrafo 6 dell'All attuale: soppressione del riferimento alla linea direttrice agricola (cfr. relazione qui sopra). - Per adeguamenti relativi a rubriche specifiche, cfr. punto 15 qui di seguito.
<p>11. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario 2007-2013 rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale delle Comunità europee. Fatte salve le eventuali modifiche di questi massimali apportate a norma delle disposizioni previste nel presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.</p>	<p>- Paragrafo 2 dell'All attuale soppresso (nullo): non si propone alcuna rubrica specifica per le spese di preadesione per il quadro finanziario 2007-2013.</p>
<p>12. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per la durata del quadro finanziario 2007-2013, i tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali del quadro finanziario. Tranne che per la sottorubrica 1B 'Coesione per la crescita e l'occupazione' del quadro finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.</p> <p>13. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario previsto al punto 11, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e,</p>	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto 12, paragrafo 2: per il periodo 2007-2013 viene mantenuto il carattere specifico della sottorubrica 1B (rubrica 2 nell'Agenda 2000), che copriva solo spese preassegnate. - Punto 12, paragrafo 3 dell'All attuale soppresso: la disposizione corrispondente è stata inserita nella parte II, punto 41.

Testo dell'All	Commento
eventualmente, il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.	
<p>14. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse.</p> <p>Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3 del presente accordo, le necessarie riduzioni dei massimali del quadro finanziario per garantire il rispetto del massimale di risorse proprie stabilito.</p>	

Testo dell'All	Commento
<p style="text-align: center;">B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario</p> <p><i>Adeguamenti tecnici</i></p> <p>15. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede al seguente adeguamento tecnico del quadro finanziario:</p> <p>(a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;</p> <p>(b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.</p> <p>La Commissione procede al suddetto adeguamento tecnico sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.</p> <p>I risultati di tale adeguamento e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.</p> <p>Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.</p> <p>16. Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5% dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati a tale Stato membro a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. L'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non può superare i 3 miliardi di euro. Se l'effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.</p>	<p>Osservazioni e modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo 2: aggiornamento della procedura di adeguamento tecnico in conformità delle nuove denominazioni dei programmi agricoli e strutturali. - Paragrafo 2: l'applicazione del deflatore fisso del 2% viene esteso a tutte le rubriche di spesa. Il deflatore del 2% viene già utilizzato per circa l'80% delle spese del bilancio (agricoltura, coesione e il futuro Fondo europeo per la pesca). Inoltre, nel corso dei negoziati per il quadro finanziario 2007-2013, la Commissione ha sistematicamente utilizzato un deflatore annuo semplificato del 2% per convertire a prezzi 2004 tutte le dotazioni finanziarie delle nuove basi giuridiche fissate a prezzi correnti. L'applicazione di un solo deflatore al 2% semplifica l'adeguamento tecnico annuale e aumenta la prevedibilità dei massimali di spesa a prezzi correnti. - Paragrafo 2. Si sopprime la possibilità di rivedere la base per l'indicizzazione. - Nuovo punto 16: integra l'eventuale impatto della disposizione specifica convenuta nelle conclusioni del Consiglio europeo (paragrafo 42).
<p><i>Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione</i></p>	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto 17 dell'All attuale soppresso: si

Testo dell'Al	Commento
17. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto delle condizioni d'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni.	propone invece una dichiarazione (allegata alla fine del presente documento).

Testo dell'Al	Commento
<p data-bbox="190 213 1283 250"><i>Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013</i></p> <p data-bbox="190 284 1397 533">18. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL).</p>	
<p data-bbox="190 624 943 660"><i>Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi</i></p> <p data-bbox="190 694 1397 906">19. Qualora una procedura per disavanzi pubblici eccessivi conduca alla sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione, il Consiglio può decidere, nel momento in cui viene ritirata tale sospensione, un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+1. Il Consiglio decide sulla base di una proposta della Commissione e in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento di base.</p>	<p data-bbox="1397 624 1946 820">Nuovo Punto 19 connesso alla proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di coesione e alla procedura per i disavanzi eccessivi, in particolare le sanzioni relative agli stanziamenti per impegni destinati al Fondo di coesione.</p>
<p data-bbox="190 922 1397 995">20. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1° maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3 del presente accordo.</p>	

Testo dell'All	Commento
<p style="text-align: center;">C. Riesame del quadro finanziario</p> <p>21. Nel 2008/2009, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame completo, sotto forma di Libro bianco, che coprirà tutti gli aspetti delle spese e risorse UE, al fine di garantire che il bilancio sia in grado di far fronte alla sfide del futuro.</p>	<p>Nuova disposizione: Un riesame generale delle spese ed entrate UE è previsto nel 2008/9, come convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo (paragrafo 80).</p>
<p style="text-align: center;">D. Revisione del quadro finanziario</p> <p>22. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.</p>	
<p>23. In linea di principio, la proposta di revisione deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione. Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03% dell'RNL comunitario nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che agisce conformemente alle regole del punto 3. Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03% dell'RNL della Comunità nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.</p>	<p>Aggiornamento: il prodotto nazionale lordo (PNL) è stato sostituito dal reddito nazionale lordo (RNL) dall'entrata in vigore della nuova decisione relativa al sistema delle risorse proprie (GU L 253/42 del 7.10.2000).</p>
<p>24. Fatto salvo il punto 41, le istituzioni esaminano le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista. Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.</p>	<p>Aggiornamento: - Paragrafo 3 dell'All attuale soppresso (nullo): non si propone alcuna rubrica separata per le spese di preadesione per il quadro finanziario 2007-2013.</p>

Testo dell'All	Commento
<p>Qualsiasi revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non può comportare una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie. Qualsiasi revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.</p>	
<p align="center">E. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o la revisione del quadro finanziario</p> <p>25. In mancanza di una decisione comune del Parlamento europeo e del Consiglio su adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, rimangono applicabili, come massimali di spesa, per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.</p>	
<p align="center">F. Riserva per aiuti di emergenza</p> <p>26. La riserva per aiuti di emergenza è inserita nella rubrica 4 'L'UE come partner mondiale' del quadro finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee a titolo di stanziamento accantonato. L'obiettivo della riserva per gli aiuti di emergenza è fornire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per gestire crisi civili e a fini di protezione. Il suo importo annuo è fissato a 221 milioni di euro per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti. Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso a questa riserva, presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell'autorità di bilancio. Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.</p>	<p>Modifiche e semplificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo 1, lettera (a) dell'All attuale: (nullo). La riserva monetaria era prevista solo fino al 2002. - Paragrafo 1, lettera (b) dell'All attuale: soppressione del riferimento alla riserva di garanzia di prestiti ai paesi terzi. La Commissione proporrà un nuovo dispositivo mediante cui gli stanziamenti necessari per approvvigionare adeguatamente il fondo di garanzia vengono iscritti in bilancio, senza accantonamenti ad hoc per il relativo ricorso alle risorse. - Paragrafo 1: la riserva per aiuti di emergenza resta l'unica riserva citata ed è iscritta nella rubrica 4. Se ne estende il

¹¹ G.U. L. 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Testo dell'All	Commento
<p>Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alle riserve e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all'articolo 26 del regolamento finanziario¹¹.</p>	<p>campo di applicazione alla gestione di crisi civili e il suo importo è adeguato a prezzi 2004 (tutte le cifre del quadro finanziario proposto sono espresse a prezzi costanti - prezzi 2004). - Paragrafi 2-5 dell'All attuale: la procedura per la mobilitazione della riserva è aggiornata per tenere conto del nuovo regolamento finanziario. Se necessario, il fabbisogno supplementare per questa riserva potrebbe essere coperto da storni da altre linee operative o mediante bilancio rettificativo per utilizzare il margine disponibile.</p>
<p style="text-align: center;">G. Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)</p> <p>27. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo di euro. Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.</p> <p>In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. L'importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non può superare, in alcun caso, 1 miliardo di euro.</p>	<p>Nuovo punto: Il punto 27 integra l'All attuale del 7 novembre 2002 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE). Il FSUE resta al di fuori del quadro finanziario e mantiene le stesse caratteristiche in termini di importo annuo massimo (1 miliardo di euro), procedura di consultazione a tre, adozione congiunta da parte dell'autorità di bilancio sulla base di una proposta della Commissione, impossibilità di riporti le per le quote del Fondo non iscritte a bilancio.</p>

Testo dell'Al	Commento
<p>Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il Fondo di solidarietà quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario in vigore, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere allo strumento di solidarietà è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.</p> <p>Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario come stabilito nell'allegato I.</p> <p>Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere al Fondo di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.</p>	
<p style="text-align: center;">H. Strumento di flessibilità</p> <p>28. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 700 milioni di euro, è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese di carattere isolato o pluriennale chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.</p> <p>Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.</p> <p>La proposta può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente.</p> <p>La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i</p>	<p>Modifiche e semplificazione: Viene riattivato lo strumento di flessibilità esistente e soppressa la flessibilità di riassegnazione.</p> <p>L'importo annuo dello strumento di flessibilità viene portato a 700 milioni di euro e il suo campo di applicazione esteso per coprire anche la possibilità di finanziare fabbisogni giustificati che superano un esercizio. Tali modifiche garantirebbero sufficiente flessibilità pur con massimali inferiori per gli impegni rispetto alla proposta originale della Commissione, semplificandone al tempo stesso l'utilizzo.</p>

Testo dell'Al	Commento
due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione di cui alla parte II, sezione A, e all'allegato II del presente accordo.	

<p style="text-align: center;">I. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</p> <p>29. Il nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.</p> <p>Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni di euro che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno disimpegnati nel corso dei due esercizi precedenti.</p> <p>Quando esistono le condizioni per mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.</p> <p>Contemporaneamente alla proposta di storno o di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale strumento e sull'importo necessario.</p> <p>Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio alla rubrica pertinente, se necessario oltre i limiti stabiliti nell'allegato I.</p>	<p>Nuova disposizione.</p>
<p style="text-align: center;">J. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento</p> <p>30. In occasione dell'allargamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri nel corso del periodo coperto dal presente quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.</p>	<p>- Paragrafo 2 dell'AlI attuale soppresso (nullo): non sono previste tabelle specifiche che comprendano un fabbisogno finanziario supplementare per un allargamento durante il quadro finanziario 2007-2013.</p>

<p>K. Durata del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario</p> <p>31. Anteriormente al 1° luglio 2011 la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine, tenendo conto del riesame di cui al punto 21.</p> <p>Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell'autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di una delle parti del presente accordo, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 15 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 si verificasse un allargamento dell'Unione europea, e se ritenuto necessario, il quadro esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.</p>	<p>Modifica:</p> <p>Obiettivo di questa disposizione è eliminare le ambiguità esistenti in merito alla coerenza fra il quadro finanziario e i trattati di adesione, sulla base dell'esperienza dell'ultimo allargamento. Qualora non venga convenuto alcun quadro finanziario, dovrebbe essere possibile adeguare i massimali estesi in vista di un allargamento.</p>
<p>PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO</p> <p>A. La procedura di collaborazione interistituzionale</p> <p>32. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II, che è parte integrante del presente accordo.</p>	
<p>B. Formazione del bilancio</p> <p>33. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.</p> <p>Esso tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di previsioni accurate relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri, - della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti, 	<p>Aggiunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo 1: nuovo trattino che mette in rilievo l'importanza di disporre di previsioni accurate sull'evoluzione degli stanziamenti di pagamento per i fondi strutturali. Tali stime sono fornite dagli Stati membri. - Nuovo paragrafo 2 per tenere conto delle relazioni di attività che raccolgono

<p>- della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),</p> <p>- della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.</p> <p>Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dagli articoli 27, paragrafo 3, e 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).</p>	<p>le informazioni previste dal regolamento finanziario.</p>
<p>34. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.</p> <p>I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.</p> <p>Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all'altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo nella sua prima lettura. I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni nel contesto della procedura di concertazione di cui all'allegato II.</p> <p>Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.</p>	<p>Aggiunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il nuovo paragrafo 2 è volto a formalizzare una pratica già in uso. - Il nuovo paragrafo 3 è connesso al precedente e mette in rilievo il nesso fra una sana gestione finanziaria e la garanzia di una certa stabilità nella nomenclatura di bilancio.
<p>C. Classificazione delle spese</p> <p>35. Le istituzioni reputano che costituiscono spese obbligatorie le spese che l'autorità di bilancio è tenuta ad iscrivere in bilancio in virtù di un obbligo giuridico assunto a</p>	

norma dei trattati o di atti adottati in forza dei medesimi.	
<p>36. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.</p> <p>Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III che è parte integrante del presente accordo. L'accordo viene perseguito nell'ambito della concertazione di cui all'allegato II.</p>	
<p style="text-align: center;">D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario</p> <p>37. Fatto salvo il punto 12, primo paragrafo, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:</p> <p>(a) il "margine di manovra" autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma, del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dal progetto di bilancio, fissato dal Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.</p> <p>Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi e/o suppletivi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo e/o suppletivo;</p> <p>(b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II.</p>	
E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi	<p>Aggiunta: - L'aggiunta al paragrafo 3 è essenziale</p>

<p>38. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma.</p> <p>Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.</p> <p>L'autorità di bilancio e la Commissione, quando essa presenta il suo progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 10%, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, espresse in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni.</p> <p>Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma.</p>	<p>per introdurre una certa flessibilità nel bilancio annuale rispetto agli importi di riferimento fissati in codecisione. Tale flessibilità è fissata al 10% per consentire adeguamenti sufficienti, come proposto dal Parlamento europeo.</p>
<p>39. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono "un importo ritenuto necessario".</p> <p>Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.</p> <p>Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975¹², esso sarà considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 38 del presente accordo.</p>	
<p>40. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Gli stanziamenti vengono riveduti, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma.</p>	

¹² GU C 89 del 22.4.1975.

<p>41. All'interno dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 12, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti regolamenti per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.</p>	<p>Modifica: Trasferito dal punto 12 dell'All attuale.</p>
<p style="text-align: center;">F. Spese relative agli accordi di pesca</p> <p>42. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV, che è parte integrante del presente accordo.</p>	
<p style="text-align: center;">G. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)</p> <p>43. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo "PESC" del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.</p> <p>L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio ("PESC"), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo comprende le effettive necessità e un ragionevole margine per azioni imprevedute. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre le azioni comuni e le decisioni del Consiglio che attuano le azioni comuni già adottate, le misure che sono previste ma non ancora adottate e tutte le azioni future, vale a dire imprevedute, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.</p> <p>Poiché, in forza del regolamento finanziario, nell'ambito di un'azione per la PESC la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da</p>	<p>Aggiornamento.</p>

<p>articolo ad articolo all'interno di un capitolo di bilancio, vale a dire la dotazione PESC, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo di bilancio per la PESC durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 26.</p> <p>All'interno del capitolo "PESC" di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere formulati secondo le seguenti linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio e verifica di conflitti e processi di pace, - non proliferazione e disarmo, - missioni di polizia, - interventi d'emergenza; - azioni preparatorie e di controllo, - Rappresentanti speciali dell'Unione europea, - risoluzione dei conflitti e altre misure di stabilizzazione. <p>Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'importo per le azioni iscritte nell'articolo di cui al quarto trattino non può superare il 20% dell'importo globale del capitolo "PESC" di bilancio.</p>	
<p>44. La presidenza del Consiglio consulta ogni anno il Parlamento europeo su un documento del Consiglio relativo agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee. Inoltre, in base all'accordo raggiunto alla riunione di concertazione del 24 novembre 2003, la Presidenza del Consiglio e le due prossime Presidenze informano il Parlamento organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene prima della seconda lettura del Consiglio. La Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa.</p> <p>Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio comunica immediatamente e in ciascun caso al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle</p>	<p>La modifica al paragrafo 1 è coerente con l'accordo raggiunto alla riunione di concertazione del 24 novembre 2003.</p>

esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza. Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.	
--	--

ALLEGATO I
QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

ALLEGATO II

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

	Commento
<p>A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l'esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell'Unione europea.</p> <p>B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica:</p> <p>(a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;</p> <p>(b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente.</p> <p>La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.</p> <p>Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.</p> <p>La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.</p> <p>Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma</p>	<p>Modifiche e aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo A: si fa riferimento alla comunicazione sulla strategia politica annuale (Annual Political Strategy - APS) come elemento della pianificazione e programmazione strategiche. - Paragrafo B: riordino dei punti. - Paragrafo C.4 (B.5 dell'All attuale): modifica. Sulla base dell'esperienza, la riunione a tre convocata prima della prima lettura del PE non è sempre necessaria. - Il paragrafo D (nuovo) sostituisce i punti 37 e 38 dell'attuale accordo interistituzionale. <p>Nuove cifre per i progetti pilota e le azioni preparatorie sono state calcolate sulla base delle cifre attuali dell'All, adeguate a prezzi 2004 e con un aumento del 10% per tenere conto dell'effetto dell'allargamento. La cifra per il totale delle azioni preparatorie è stata calcolata sulla base di 2,5 volte la cifra per le nuove azioni preparatorie.</p>

il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio. Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna istituzione.

C. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.

2. L'obiettivo di questa concertazione è:

(a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione;

(b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue:

- gli stanziamenti di cui al punto 2, lettere a) e b), compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2,

- gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 41 del presente accordo,

- e, in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.

3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

4. Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l'adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2.

A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.

Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.

6. Nell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio (bilanci), dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.

7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio in atto.

D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, creando nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogando quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull'eseguibilità di cui al punto 37 del presente accordo.

Le tre istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 38 milioni di euro in tutti gli esercizi. Esse convengono anche di limitare a 36 milioni di euro l'importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 90 milioni di euro l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni preparatorie.

ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

RUBRICA 1	Crescita sostenibile	
1A	Competitività per la crescita e l'occupazione	Spese non obbligatorie (SNO)
1B	Coesione per la crescita e l'occupazione	SNO
RUBRICA 2	Conservazione e gestione delle risorse naturali	SNO
	Ad eccezione di: <i>Spese della politica agricola comune concernenti le misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca</i>	Spese obbligatorie (SO)
RUBRICA 3	Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	SNO
3A	Libertà, sicurezza e giustizia	SNO
3B	Cittadinanza	SNO
RUBRICA 4	L'UE quale partner globale	SNO
	Ad eccezione di: <i>Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con terzi</i>	SO
	<i>Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali</i>	SO
	<i>Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti</i>	SO
RUBRICA 5	Funzionamento	SNO
	Ad eccezione di: <i>Pensioni e indennità di cessazione dal servizio</i>	SO
	<i>Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio</i>	SO
	<i>Spese di contenzioso</i>	SO
	<i>Risarcimento del danno</i>	SO
RUBRICA 6	Compensazioni	SO

ALLEGATO IV

FINANZIAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

<p>A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore 'pesca' (riferimento alla nomenclatura ABB):</p> <p>(a) Accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01) (b) Partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).</p> <p>Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli che saranno in vigore il 1° gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1° gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 31 02 41 02 – Riserve/Stanzamenti dissociati (spese obbligatorie).</p>	Aggiornamento
<p>B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato III, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.</p>	
<p>C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.</p> <p>Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.</p> <p>Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.</p> <p>Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.</p>	

DICHIARAZIONI

Dichiarazione sull'adeguamento dei Fondi strutturali, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

Le istituzioni possono decidere, su proposta della Commissione, che in caso di adozione delle nuove norme e programmi che disciplinano i Fondi strutturali, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca dopo il 1° gennaio 2007, gli stanziamenti non utilizzati nel primo esercizio del quadro finanziario possano essere riportati all'anno successivo.



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 11 April 2006

8350/06

CADREFIN 91

NOTE

from : Presidency

to : Coreper

Subject : Financial Perspective – Inter-Institutional Agreement

1. The Presidency submits to delegations for their approval the attached texts of the draft 2007-2013 Interinstitutional Agreement and a number of accompanying statements, representing the outcome of the fourth political Trialogue held on 4 April 2006.

2. After approval by Coreper the Presidency proposes that the texts in question should be adopted formally by the Council in due course after legal and linguistic finalisation in accordance with the usual procedure.

3. According to information received, the European Parliament envisages adopting these texts at its plenary session on 15-18 May 2006.

Draft

**EUROPEAN PARLIAMENT
COUNCIL
COMMISSION**

INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT

of [...]

**between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline
and sound financial management**

1. The purpose of this Agreement concluded between the European Parliament, the Council and the Commission, hereafter referred to as the "institutions", is to implement budgetary discipline and to improve the functioning of the annual budgetary procedure and cooperation between the institutions on budgetary matters, as well as to ensure sound financial management.
2. Budgetary discipline under this Agreement covers all expenditure. It is binding on all the institutions involved in its implementation for as long as the Agreement is in force.
3. This Agreement does not alter the respective budgetary powers of the various institutions, as laid down in the Treaties. Where reference is made to this point in the present text, the Council will act by a qualified majority and the European Parliament by a majority of its members and three fifths of the votes cast, in compliance with the voting rules laid down in the fifth subparagraph of Article 272(9) of the Treaty establishing the European Community (here after referred to as the "EC Treaty").
4. Should a Treaty revision with budgetary implications occur during the current multiannual financial framework, the necessary adjustments will be made accordingly.

5. Any amendment of this Agreement requires the consent of all the institutions which are party to it. Changes to the multiannual financial framework must be made in accordance with the procedures laid down for this purpose in this Agreement.
6. This Agreement is in three parts:
 - Part I contains a definition and implementing provisions for the multiannual financial framework¹ 2007 to 2013 and applies for the duration of that financial framework;
 - Part II relates to improvement of interinstitutional collaboration during the budgetary procedure;
 - Part III contains provisions related to sound financial management of EU funds.
7. Whenever it considers it necessary, and in any event at the same time as any proposal for a new financial framework presented pursuant to point 30, the Commission will present a report on the application of this Agreement, accompanied where necessary by proposed amendments.
8. This Agreement enters into force on 1 January 2007. It replaces with effect from the same date:
 - the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure²;

¹ The multiannual financial framework is also referred to as "the financial framework" in the present agreement.

² OJ C 172, 18.6.1999, p. 1, with Corrigendum in OJ C 303, 20.10.1999, p. 6.

- the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure¹.

PART I – FINANCIAL FRAMEWORK 2007 to 2013: DEFINITION AND IMPLEMENTING PROVISIONS

A. Contents and scope of the financial framework

9. The 2007 to 2013 financial framework, set out in Annex I, forms an integral part of this Agreement. It constitutes the reference framework for interinstitutional budgetary discipline.
10. The financial framework is intended to ensure that, in the medium term, European Union expenditure, broken down by broad category, develops in an orderly manner and within the limits of own resources.
11. The 2007 to 2013 financial framework establishes, for each of the years and for each heading or sub-heading, amounts of expenditure in terms of appropriations for commitments. Overall annual totals of expenditure are also shown in terms of both appropriations for commitments and appropriations for payments.

All these amounts are expressed in 2004 prices.

The financial framework does not take account of budget items financed by earmarked revenue within the meaning of Article 18 of the Financial Regulation of 25 June 2002 applicable to the general budget of the European Communities², here after referred to as the "Financial Regulation".

¹ OJ C 283, 20.11.2002, p. 1.

² OJ L 248, 16.9.2002, p. 1, with Corrigendum in OJ L 25, 30.1.2003, p. 43.

Information relating to operations not included in the general budget of the European Union and the foreseeable development of the various categories of Community own resources are set out, by way of indication, in separate tables. This information is updated annually when the technical adjustment is made to the financial framework.

12. The institutions acknowledge that each of the absolute amounts shown in the 2007 to 2013 financial framework represents an annual ceiling on expenditure under the general budget of the European Union. Without prejudice to any changes in these ceilings in accordance with the provisions contained in this Agreement, they undertake to use their respective powers in such a way as to comply with the various annual expenditure ceilings during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year concerned.
13. By agreeing to the present Agreement, the two arms of the budgetary authority agree to accept the rates of increase for non-compulsory expenditure deriving from the budgets established within the ceilings set by the financial framework in Annex I for its entire duration.

Except in sub-heading 1B "Cohesion for growth and employment" of the financial framework, for the purposes of sound financial management, the institutions will ensure as far as possible during the budgetary procedure and at the time of the budget's adoption that sufficient margins are left available beneath the ceilings for the various headings.

14. No act adopted under the co-decision procedure by the European Parliament and the Council nor any act adopted by the Council which involves exceeding the appropriations available in the budget or the allocations available in the financial framework in accordance with Point 12 may be implemented in financial terms until the budget has been amended and, if necessary, the financial framework has been appropriately revised in accordance with the relevant procedure for each of these cases.

15. For each of the years covered by the financial framework, the total appropriations for payments required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments or revisions, must not be such as to produce a call-in rate for own resources that exceeds the ceiling in force for these resources.

If need be, the two arms of the budgetary authority will decide, in accordance with Point 3 of the present Agreement, to lower the ceilings set in the financial framework in order to ensure compliance with the ceiling on own resources.

B. Annual adjustments of the financial framework

Technical adjustments

16. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year $n+1$, will make the following technical adjustments to the financial framework:
- (a) revaluation, at year $n+1$ prices, of the ceilings and of the overall figures for appropriations for commitments and appropriations for payments;
 - (b) calculation of the margin available under the own resources ceiling.

The Commission will make these technical adjustments on the basis of a fixed deflator of 2% a year.

The results of such adjustments and the underlying economic forecasts will be communicated to the two arms of the budgetary authority.

No further technical adjustments will be made in respect of the year concerned, either during the year or as ex-post corrections during subsequent years.

17. In its technical adjustment for the year 2011, if it is established that any Member State's cumulated GDP for the years 2007-2009 has diverged by more than +/- 5% from the cumulated GDP estimated when drawing up the present agreement, the Commission will adjust the amounts allocated from funds supporting cohesion to this Member State for that period. The total net effect, whether positive or negative, of these adjustments may not exceed EUR 3 billion. If the net effect is positive, total additional resources shall be limited to the level of under-spending against the ceilings for sub-heading 1B "Cohesion for growth and employment" for the years 2007-2010. The required adjustments will be spread in equal proportions over the years 2011-2013 and the corresponding ceilings will be modified accordingly.

Adjustments connected with implementation

18. When notifying the two arms of the budgetary authority of the technical adjustments to the financial framework, the Commission will present any proposals for adjustments to the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of implementation, to ensure an orderly progression in relation to the appropriations for commitments. The European Parliament and the Council will take decisions on these proposals before 1 May of year *n*, in accordance with Point 3 of the present Agreement.

Updating of forecasts for payment appropriations after 2013

19. In 2010, the Commission will update the forecasts for payment appropriations after 2013. This update will take into account the real implementation of budget appropriations for commitments and budget appropriations for payments, as well as the implementation forecasts. It will also consider the rules defined to ensure that payment appropriations develop in an orderly manner compared to commitment appropriations and the growth forecasts of the European Union Gross National Income (GNI).

20. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning the Cohesion Fund in the context of an excessive government deficit procedure, the Council, on a proposal from the Commission and in compliance with the relevant provisions of the basic regulation, will decide on a transfer of suspended commitments to the following years. Suspended commitments of year n cannot be re-budgeted beyond year $n+2$.

C. Revision of the financial framework

21. In addition to the regular technical adjustments and adjustments in line with the conditions of implementation, the financial framework may be revised in compliance with the own resources ceiling, on a proposal from the Commission, in the event of unforeseen circumstances.
22. As a general rule, any such proposal for revision must be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the year or the first of the years concerned.

Any decision to revise the financial framework by up to 0.03% of the Community GNI within the margin for unforeseen expenditure will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority acting in accordance with Point 3.

Any revision of the financial framework above 0.03% of the Community GNI within the margin for unforeseen expenditure will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority, with the Council acting unanimously.

23. Without prejudice to Point 40, the institutions will examine the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the heading concerned by the revision, with particular reference to any expected under-utilisation of appropriations. The objective should be that a significant amount, in absolute terms and as a percentage of the new expenditure planned, should be within the existing ceiling for the heading.

The institutions will examine the scope for offsetting raising the ceiling for one heading by lowering the ceiling for another.

Any revision of the compulsory expenditure in the financial framework may not lead to a reduction in the amount available for non-compulsory expenditure.

Any revision must maintain an appropriate relationship between commitments and payments.

D. Consequences of the absence of a joint decision on the adjustment or revision of the financial framework

24. In the absence of a joint decision by the European Parliament and the Council on any adjustment or revision of the financial framework proposed by the Commission, the amounts set previously will, after the annual technical adjustment, continue to apply as the expenditure ceilings for the year in question.

E. Emergency Aid Reserve

25. The purpose of the Emergency Aid Reserve is to provide a rapid response to the specific aid requirements of non-member countries following events which could not be foreseen when the budget was established, first and foremost for humanitarian operations, but also for civil crisis management and protection where circumstances so require. Its annual amount is fixed at € 221 million for the duration of the financial framework, in constant prices.

This reserve is entered in the general budget of the European Union as a provision. The corresponding commitment appropriations shall be entered in the budget, over and above the ceilings agreed in the financial framework as laid down in Annex I.

When the Commission considers that this reserve needs to be called on, it will present the two arms of the budgetary authority a proposal for a transfer from this reserve to the corresponding budgetary lines.

Any Commission proposal for a transfer to draw on the reserve for emergency aid must be, however, preceded by an examination of the scope for reallocating appropriations.

At the same time as it presents its proposal for a transfer, the Commission will initiate a triologue procedure, if necessary in a simplified form, to secure the agreement of the two arms of the budgetary authority on the need to use the reserve and on the amount required. The transfers are made in accordance with Article 26 of the Financial Regulation.

F. European Union Solidarity Fund

26. The European Union Solidarity Fund is intended to allow rapid financial assistance in the event of major disasters occurring on the territory of a Member State or of a candidate country, as defined in the relevant basic act. There will be a ceiling on the annual amount available for the Solidarity Fund of € 1 billion (current prices). On 1 October each year, at least one-quarter of the annual amount will remain available in order to cover needs arising until the end of the year. The portion of the annual amount not entered in the budget may not be rolled over in the following years.

In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Fund in the year of occurrence of the disaster, as defined in the relevant basic act, are not sufficient to cover the amount of assistance deemed necessary by the budgetary authority, the Commission may propose that the difference be financed through the following year's Fund. The annual amount of the Fund to be budgeted in each year may not exceed € 1 billion under any circumstance.

When the conditions for mobilising the Solidarity Fund as set out in the relevant basic act are met, the Commission will make a proposal to deploy it. Where there is scope for reallocating appropriations under the heading requiring additional expenditure, the Commission shall take this into account when making the necessary proposal, in accordance with the Financial Regulation in force, by the appropriate budgetary instrument. The decision to deploy the Solidarity Fund will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority in accordance with Point 3.

The corresponding commitment appropriations shall be entered in the budget, if necessary, over and above the ceilings of the relevant headings in the financial framework as laid down in Annex I.

At the same time as it presents its proposal for a decision to deploy the Solidarity Fund, the Commission will initiate a triologue procedure, if necessary in a simplified form, to secure the agreement of the two arms of the budgetary authority on the need to use the Solidarity Fund and on the amount required.

G. Flexibility Instrument

27. The Flexibility Instrument with an annual ceiling of EUR 200 million (in current prices) is intended to allow the financing, for a given financial year and up to the amount indicated, of clearly identified expenditure, which could not be financed within the limits of the ceilings available for one or more other headings.

The portion of the annual amount which is not used may be carried over up to a year $n+2$. If the instrument is mobilised, any carryovers will be drawn on first, in order of age. The portion of the annual amount from year n which is not used in year $n+2$ will lapse.

The Commission will make a proposal for the Flexibility Instrument to be used after it has examined all possibilities for re-allocating appropriations under the heading requiring additional expenditure.

The proposal will concern the principle of making use of the Instrument and will identify the needs to be covered and the amount. It may be presented, for any given financial year, during the budgetary procedure. The Commission proposal will be included in the preliminary draft budget or accompanied, in accordance with the Financial Regulation, by the appropriate budgetary instrument.

The decision to deploy the Flexibility Instrument will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority in accordance with Point 3. Agreement will be reached by means of the conciliation procedure provided for in Part II, Section A and Annex II to this Agreement.

H. European Globalisation Adjustment Fund

28. The European Globalisation Adjustment Fund is intended to provide additional support for workers who suffer from the consequences of major structural changes in world trade patterns, to assist them with their reintegration into the labour market.

The Fund may not exceed a maximum annual amount of € 500 million (current prices) which can be drawn from any margin existing under the global expenditure ceiling of the previous year, and/or from cancelled commitment appropriations from the previous two years, excluding those related to heading 1B.

The appropriations are entered in the general budget of the European Union as a provision through the normal budgetary procedure as soon as the Commission has identified the sufficient margins and/or cancelled commitments, as defined above.

When the conditions exist for mobilising the European Globalisation Adjustment Fund, as set out in the relevant basic act, the Commission will make a proposal to deploy it. The decision to deploy the European Globalisation Adjustment Fund will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority in accordance with Point 3.

At the same time as it presents its proposal for a decision to deploy the Fund, the Commission will initiate a triologue procedure, if necessary in a simplified form, to secure the agreement of the two arms of the budgetary authority on the need to use the Fund and on the amount required, and will present the two arms of the budgetary authority a proposal for a transfer to the relevant budgetary lines.

The transfers related to the European Globalisation Adjustment Fund are made in accordance with Article 24(4) of the Financial Regulation.

The corresponding commitment appropriations shall be entered in the budget under the relevant heading, if necessary over and above the ceilings as laid down in Annex I.

I. Adjustment of the financial framework to cater for enlargement

29. Where the Union is enlarged to include new Member States during the period covered by this financial framework, the European Parliament and the Council, acting on a proposal from the Commission and in accordance with Point 3, will jointly adjust the financial framework to take account of the expenditure requirements resulting from the outcome of the accession negotiations.

J. Duration of the financial framework and consequences of the absence of a financial framework

30. Before 1 July 2011, the Commission will present proposals for a new medium-term financial framework.

Should the two arms of the budgetary authority fail to agree on a new financial framework, and unless the existing financial framework is expressly terminated by one of the parties to this Agreement, the ceilings for the last year covered by the existing financial framework will be adjusted in accordance with Point 16 so that the 2013 ceilings are maintained in constant prices. In the event that an enlargement of the European Union occurs after 2013, and if deemed necessary, the extended framework will be adjusted in order to take into account the results of accession negotiations.

PART II – IMPROVEMENT OF INTERINSTITUTIONAL COLLABORATION DURING THE BUDGETARY PROCEDURE

A. The interinstitutional collaboration procedure

31. The institutions agree to set up a procedure for interinstitutional collaboration in budgetary matters. The details of this collaboration are set out in Annex II, which forms an integral part of this Agreement.

B. Establishment of the budget

32. The Commission will present each year a preliminary draft budget showing the Community's actual financing requirements.

It will take into account:

- forecasts in relation to the Structural Funds provided by the Member States;
- the capacity for utilising appropriations, endeavouring to maintain a strict relationship between appropriations for commitments and appropriations for payments;
- the possibilities for starting up new policies through pilot projects and/or new preparatory actions or continuing multiannual actions which are coming to an end, after assessing whether it will be possible to secure a basic act, within the meaning of Article 49 of the Financial Regulation (definition of a basic act, necessity of a basic act for implementation and exceptions);
- the need to ensure that any change in expenditure in relation to the previous year is in accordance with the constraints of budgetary discipline.

The preliminary draft budget will be accompanied by Activity Statements including such information as required under Articles 27(3) and 33(2)(d) of the Financial Regulation (objectives, indicators and evaluation information).

33. The institutions will, as far as possible, avoid entering items in the budget carrying insignificant amounts of expenditure on operations.

The two arms of the budgetary authority also undertake to bear in mind the assessment of the possibilities for implementing the budget made by the Commission in its preliminary drafts and in connection with implementation of the current budget.

Before the Council's second reading, the Commission sends a letter to the Chairman of the European Parliament's Committee on Budgets, with a copy to the other arm of the budgetary authority, containing its comments on the executability of the amendments to the draft budget adopted by the European Parliament in its first reading.

The two arms of the budgetary authority will take these comments into account in the context of the conciliation procedure provided for in Annex II.

In the interest of sound financial management and due to the effect of major changes in the budget nomenclature in the titles and chapters on the management reporting responsibilities of Commission departments, the two arms of the budgetary authority undertake to discuss any such major changes with the Commission during the conciliation procedure.

C. Classification of expenditure

34. The institutions consider compulsory expenditure to be such expenditure as the budgetary authority is obliged to enter in the budget by virtue of a legal undertaking entered into under the Treaties or acts adopted by virtue of the said Treaties.

35. The preliminary draft budget is to contain a proposal for the classification of each new budget item and each item with an amended legal base.

If they do not accept the classification proposed in the preliminary draft budget, the European Parliament and the Council will examine the classification of the budget item concerned on the basis of Annex III, which forms an integral part of this Agreement. Agreement will be sought during the conciliation procedure provided for in Annex II.

D. Maximum rate of increase of non-compulsory expenditure in the absence of a financial framework

36. Without prejudice to the first paragraph of Point 13, the institutions agree on the following provisions:

- (a) the European Parliament's autonomous margin for manoeuvre for the purposes of the fourth subparagraph of Article 272(9) of the EC Treaty – which is to be half the maximum rate – applies as from the draft budget established by the Council at first reading, including any letters of amendment.

The maximum rate is to be observed in respect of the annual budget, including any amending budgets. Without prejudice to the setting of a new rate, any portion of the maximum rate which has not been utilised will remain available for use and may be used when draft amending budgets are considered.

- (b) without prejudice to paragraph (a), if it appears in the course of the budgetary procedure that completion of the procedure might require agreement on setting a new rate of increase for non-compulsory expenditure to apply to payment appropriations and/or a new rate to apply to commitment appropriations (the latter rate may be at a different level from the former), the institutions will endeavour to secure an agreement between the two arms of the budgetary authority by the conciliation procedure provided for in Annex II.

E. Incorporation of financial provisions in legislative acts

37. Legislative acts concerning multiannual programmes adopted under the co-decision procedure contain a provision in which the legislative authority lays down the financial envelopes for the programme.

That amount will constitute the prime reference for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

The budgetary authority and the Commission, when drawing up its preliminary draft budget, undertake not to depart by more than 5% from that amount for the entire duration of the programme concerned, unless new, objective, long-term circumstances arise for which explicit and precise reasons are given, with account being taken of the results obtained from implementing the programme, in particular on the basis of assessments. Any increase resulting from such variation must remain within the existing ceiling for the heading concerned, without prejudice to the use of the instruments foreseen in this Agreement.

This point does not apply to appropriations for cohesion adopted under the co-decision procedure and pre-allocated by Member States, which contain a financial envelope for the entire duration of the programme.

38. Legislative instruments concerning multiannual programmes not subject to the co-decision procedure will not contain an "amount deemed necessary".

Should the Council wish to include a financial reference, this will be taken as illustrating the will of the legislative authority and will not affect the powers of the budgetary authority as defined by the Treaty. This provision will be mentioned in all instruments which include such a financial reference.

If the amount concerned has been the subject of an agreement pursuant to the conciliation procedure provided for in the Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission of 4 March 1975¹, it will be considered a reference amount within the meaning of Point 37 of this Agreement.

39. The financial statement provided for in Article 28 of the Financial Regulation will reflect in financial terms the objectives of the proposed programme and include a schedule covering the duration of the programme. It will be revised, where necessary, when the preliminary draft budget is drawn up, taking account of the extent of implementation of the programme. The revised statement will be forwarded to the budgetary authority when the preliminary draft budget is presented and after the budget is adopted.
40. Within the maximum rates of increase for non compulsory expenditure specified in the first subparagraph of Point 13, the two arms of the budgetary authority undertake to respect the allocations of commitment appropriations provided for in the relevant regulations for structural operations, rural development and the European Fund for fisheries.

F. Expenditure relating to fisheries agreements

41. The institutions agree to finance expenditure on fisheries agreements in accordance with the arrangements set out in Annex IV, which forms an integral part of this Agreement.

¹ OJ C 89, 22.4.1975.

G. Financing of the Common Foreign and Security Policy (CFSP)

42. For the CFSP expenditure charged to the general budget of the European Union in accordance with Article 28 of the Treaty on European Union, the institutions will endeavour, in the conciliation procedure provided for in Annex II and on the basis of the preliminary draft budget established by the Commission, to secure each year agreement on the amount of the operating expenditure to be charged to the Union budget and on the distribution of this amount between the articles of the CFSP budget chapter suggested in the fourth subparagraph of this point. In the absence of agreement, it is understood that the European Parliament and the Council will enter in the budget the amount contained in the previous budget or the amount proposed in the preliminary draft budget, whichever is the lower.

The total amount of operating CFSP expenditure will be entered entirely in one budget chapter (CFSP) and distributed between the articles of this chapter as suggested in the fourth subparagraph of this point. This amount is to cover the real predictable needs, assessed, in the framework of the establishment of the preliminary draft budget by the Commission, on the basis of forecasts drawn up annually by the Council, and a reasonable margin for unforeseen actions. No funds will be entered in a reserve. Each article covers instruments already adopted, measures which are foreseen but not yet adopted and all future – i.e. unforeseen – instruments to be adopted by the Council during the financial year concerned.

Since, under the Financial Regulation, the Commission has the authority, within the framework of a CFSP action, to transfer appropriations autonomously between articles within one budget chapter, i.e. the CFSP allocation, the flexibility deemed necessary for speedy implementation of CFSP actions will accordingly be assured. In the event of the amount of the CFSP budget during the financial year being insufficient to cover the necessary expenses, the European Parliament and the Council will seek a solution as a matter of urgency, on a proposal from the Commission, taking into account Point 25.

Within the CFSP budget chapter, the articles into which the CFSP actions are to be entered could read along the following lines:

- crisis management operations, conflict prevention, resolution and stabilisation, monitoring and implementation of peace and security processes;
- non-proliferation and disarmament;
- emergency measures;
- preparatory and follow-up measures;
- European Union Special Representatives.

The European Parliament, the Council and the Commission agree that at least € 1,740 million will be available for the CFSP over the period 2007-2013 and that the amount for actions entered under the article mentioned in the third indent may not exceed 20% of the overall amount of the CFSP budget chapter.

43. Each year, the Council Presidency will consult the European Parliament on a forward-looking Council document which will be transmitted before 15 June for the year in question, setting out the main aspects and basic choices of the CFSP, including the financial implications for the general budget of the European Union and an evaluation of the measures launched in the year *n-1*. Furthermore, the Council Presidency will keep Parliament informed by holding joint consultation meetings at least five times a year, in the framework of the regular political dialogue on CFSP, to be agreed at the latest at the conciliation meeting to be held before the Council second reading. The participation in these meetings shall be defined as follows:
- European Parliament: the bureaus of the two Committees concerned;
 - Council: Ambassador (Chairman of the Political and Security Committee).

The Commission will be associated and participate at these meetings.

Whenever it adopts a decision in the field of CFSP entailing expenditure, the Council will immediately and in each case no later than five working days following the final decision send the European Parliament an estimate of the costs envisaged ("financial statement"), in particular those regarding time-frame, staff employed, use of premises and other infrastructure, transport facilities, training requirements and security arrangements.

Once a quarter the Commission will inform the budgetary authority about the implementation of CFSP actions and the financial forecasts for the remaining period of the year.

PART III – SOUND FINANCIAL MANAGEMENT OF EU FUNDS

A. Ensuring effective and integrated internal control of Community funds

44. The European Parliament, the Council and the Commission agree on the importance of strengthening internal control without adding to the administrative burden for which the simplification of the underlying legislation is a prerequisite. In this context, priority will be given to sound financial management aiming at a positive Statement of Assurance (DAS), for funds under shared management. Provisions to this end could be laid down, as appropriate, in the basic legislative acts concerned. As part of their enhanced responsibilities for structural funds and in accordance with national constitutional requirements, the relevant audit authorities in Member States will produce an assessment concerning the compliance of management and control systems with the regulations of the Community.

Member States therefore undertake to produce an annual summary at the appropriate national level of the available audits and declarations.

B. Financial Regulation

45. The European Parliament, the Council and the Commission agree that the IIA and the budget will be implemented in a context of sound financial management based on the principles of economy, efficiency, effectiveness, proportionality of administrative costs, protection of financial interests and user friendly procedures. The Institutions will take appropriate measures, in particular in the Financial Regulation that should be adopted following the conciliation procedure in the spirit which enabled agreement in 2002.

C. Financial Programming

46. The Commission submits twice a year, the first time in May/June (together with the documents accompanying the preliminary draft budget) and the second time in December/January (after the adoption of the budget), a complete financial programming for headings 1A, 2 (for environment and fisheries), 3A, 3B and 4 of the 2007-2013 Financial Framework. This document, structured by heading, policy area and budget line should identify two phases:
- (a) legislation in force with the distinction between multiannual programmes and annual actions:
- for multiannual programmes the Commission should indicate the procedure under which they were adopted (co-decision and consultation), their duration, the reference amounts, the share allocated to administrative expenditure;
 - for annual actions (pilot projects, preparatory actions, Agencies) and actions financed under the prerogatives of the Commission, it should provide multiannual estimates and (for pilot projects and preparatory actions) the margins left under the authorised ceilings foreseen in Point D of Annex II of this Agreement.

- (b) pending legislation: ongoing Commission's proposals referenced by budget line (lower level), chapter and policy area. A mechanism should be found to update the tables each time a new proposal is adopted in order to evaluate the financial consequences.

The Commission should consider ways of cross-referencing the financial programming with its legislative programming to provide more precise and reliable forecasts. For each legislative proposal, the Commission should indicate whether it is included in the May-December programming or not. The budgetary authority should notably be informed of:

- (a) all new legislative acts adopted but not included in the May-December document (with the corresponding amounts);
- (b) all pending legislation presented but not included in the May-December document (with the corresponding amounts);
- (c) legislation foreseen in the Commission's annual legislative working programme with the indication of actions likely to have a financial impact (yes/no).

Whenever necessary the Commission should indicate the reprogramming entailed by the new legislation proposed.

On the basis of the data supplied by the Commission, stocktaking should be made at each triologue, provided for in the IIA, as foreseen by the joint statement of July 2000.

D. Agencies and European Schools

47. When drawing up its proposal for the creation of a new agency, the Commission will assess the budgetary implications for the expenditure heading concerned. On the basis of this information and without prejudice to the legislative procedures governing the setting up of the agency concerned, the two arms of the budgetary authority commit themselves, in the framework of budgetary cooperation, to come to a timely agreement on the financing of the agency in question.

A similar procedure will be applied when the creation of a new European School is envisaged.

E. Adjustment of Structural Funds, Cohesion Fund, Rural Development and the European Fund for Fisheries in the light of the circumstances of their implementation

48. In the event of the adoption after 1 January 2007 of the new rules or programmes governing the Structural Funds, the Cohesion Fund, Rural Development and the European Fund for Fisheries, the two arms of the budgetary authority undertake to authorise, on a proposal from the Commission, the transfer to subsequent years, in excess of the corresponding expenditure ceilings, of allocations not used in 2007.

The European Parliament and the Council will take decisions on the Commission proposals concerning the transfer of unused allocations of the year 2007 before 1 May 2008, in accordance with Point 3 of the present Agreement.

F. New financial instruments

49. The European Parliament, the Council and the Commission agree that the introduction of co-financing mechanisms is necessary to reinforce the leverage effect of the EU budget by increasing the funding incentive.

They agree to encourage the development of appropriate multiannual financial instruments acting as catalysts for public and private investors.

When presenting the preliminary draft budget, the Commission will report to the budgetary authority about the activities financed by the EIB, the EIF and the EBRD to support investment in research and development, trans-European networks and small and medium-sized enterprises.

ANNEX I

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013

(EUR billion - 2004 prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2007-2013
1. Sustainable Growth	51.267	52.415	53.616	54.294	55.368	56.876	58.303	382.139
1a Competitiveness for Growth and Employment	8.404	9.097	9.754	10.434	11.295	12.153	12.961	74.098
1b Cohesion for Growth and Employment	42.863	43.318	43.862	43.860	44.073	44.723	45.342	308.041
2. Preservation and Management of Natural Resources	54.985	54.322	53.666	53.035	52.400	51.775	51.161	371.344
of which: market related expenditure and direct payments	43.120	42.697	42.279	41.864	41.453	41.047	40.645	293.105
3. Citizenship, freedom, security and justice	1.199	1.258	1.380	1.503	1.645	1.797	1.988	10.770
3a Freedom, Security and Justice	600	690	790	910	1.050	1.200	1.390	6.630
3b Citizenship	599	568	590	593	595	597	598	4.140
4. EU as a global player	6.199	6.469	6.739	7.009	7.339	7.679	8.029	49.463
5. Administration ⁽¹⁾	6.633	6.818	6.973	7.111	7.255	7.400	7.610	49.800
6. Compensations	419	191	190					800
TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS	120.702	121.473	122.564	122.952	124.007	125.527	127.091	864.316
as a percentage of GNI	1,10%	1,08%	1,07%	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%	1,048%
TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS	116.650	119.620	111.990	118.280	115.860	119.410	118.970	820.780
as a percentage of GNI	1,06%	1,06%	0,97%	1,00%	0,96%	0,97%	0,94%	1,00%
Margin available	0,18%	0,18%	0,27%	0,24%	0,28%	0,27%	0,30%	0,24%
Own Resources Ceiling as a percentage of GNI	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 2004 prices for the period 2007-2013.

ANNEX II

INTERINSTITUTIONAL COLLABORATION IN THE BUDGETARY SECTOR

- A. After the technical adjustment of the financial framework for the forthcoming financial year, taking into account the Annual Policy Strategy presented by the Commission and prior to its decision on the preliminary draft budget, a meeting of the triologue will be convened to discuss the possible priorities for the budget of that year. Due account will be taken of the institutions' powers as well as the foreseeable development of the needs for the financial year to come and for the following years covered by the financial framework. Account will also be taken of the new elements since the establishment of the initial financial framework and likely to have a significant and lasting financial impact on the budget of the European Union.
- B. As regards compulsory expenditure, the Commission, in presenting its preliminary draft budget, will identify:
- (a) appropriations connected with new or planned legislation;
 - (b) appropriations arising from the application of legislation existing when the previous budget was adopted.

The Commission will make a careful estimate of the financial implications of the Community's obligations based on the rules. If necessary it will update its estimates in the course of the budgetary procedure. It will supply the budgetary authority with all the duly justified reasons it may require.

If it considers it necessary, the Commission may present to the two arms of the budgetary authority an ad hoc letter of amendment to update the figures underlying the estimate of agricultural expenditure in the preliminary draft budget and/or to correct, on the basis of the most recent information available concerning fisheries agreements in force on 1 January of the financial year concerned, the amounts and their breakdown between the appropriations entered in the operational items for international fisheries agreements and those entered in reserve.

This letter of amendment must be sent to the budgetary authority before the end of October.

If it is presented to the Council less than a month before the European Parliament's first reading, the Council will, as a rule, consider the ad hoc letter of amendment when giving the draft budget its second reading.

As a consequence, before the Council's second reading of the budget, the two arms of the budgetary authority will try to meet the conditions necessary for the letter of amendment to be adopted on a single reading by each of the institutions concerned.

- C.
1. A conciliation procedure is set up for all expenditure.
 2. The purpose of the conciliation procedure is to:
 - (a) continue discussions on the general trend of expenditure and, in this framework, on the broad lines of the budget for the coming year in the light of the Commission's preliminary draft budget;
 - (b) secure agreement between the two arms of the budgetary authority on:
 - the appropriations referred to in Point B(a) and (b), including those proposed in the ad hoc letter of amendment referred to at Point B,

- the amounts to be entered in the budget for non-compulsory expenditure, in accordance with Point 40 of this Agreement,
 - and, particularly, matters for which reference to this procedure is made in this Agreement.
3. The procedure will begin with a triilogue meeting convened in time to allow the institutions to seek an agreement by no later than the date set by the Council for establishing its draft budget.

There will be conciliation on the results of this triilogue between the Council and a European Parliament delegation, with the Commission also taking part.

Unless decided otherwise during the triilogue, the conciliation meeting will be held at the traditional meeting between the same participants on the date set by the Council for establishing the draft budget.

4. If necessary, a new triilogue meeting could be held before the European Parliament's first reading on written proposal by the Commission or written request by either the Chairman of the European Parliament's Committee on Budgets or the President of the Council (Budgets). The decision whether to hold this triilogue will be agreed between the institutions after the adoption of the Council draft budget and prior to the vote of the amendments on the first reading by the European Parliament Budgets Committee.
5. The institutions will continue the conciliation after the first reading of the budget by each of the two arms of the budgetary authority in order to secure agreement on compulsory and non-compulsory expenditure and, in particular, to discuss the ad hoc letter of amendment referred to in Point B.

A triilogue meeting will be held for this purpose after the European Parliament's first reading.

The results of the trialogue will be discussed at a second conciliation meeting to be held the day the Council's second reading.

If necessary, the institutions will continue their discussions on non-compulsory expenditure after the Council's second reading.

6. At these trialogue meetings, the institutions' delegations will be led by the President of the Council (Budgets), the Chairman of the European Parliament's Committee on Budgets and the Member of the Commission with responsibility for the budget.
 7. Each arm of the budgetary authority will take whatever steps are required to ensure that the results which may be secured in the conciliation process are respected throughout the current budgetary procedure.
- D. In order for the Commission to be able to assess in due time the implementability of the amendments envisaged by the budgetary authority creating new preparatory actions/pilot projects or prolonging existing ones, both arms of the budgetary authority inform the Commission by mid June of their intentions in this field, so that a first discussion may already take place at the conciliation meeting of the Council's first reading. The next steps of the conciliation procedure foreseen in this annex will also apply, as well as the provisions on the implementability mentioned in Point 36 of this agreement.

Furthermore, the three institutions agree to limit the total amount of appropriations for pilot schemes to EUR 40 million in any budget year. They also agree to limit to EUR 50 million the total amount of appropriations for new preparatory actions in any budget year, and to EUR 100 million the total amount of appropriations actually committed for such preparatory actions.

ANNEX III
CLASSIFICATION OF EXPENDITURE

HEADING 1	Sustainable growth	
1A	Competitiveness for growth and employment	Non-compulsory expenditure (NCE)
1B	Cohesion for growth and employment	NCE
HEADING 2	Preservation and management of natural resources Except: <i>Expenditure of the common agricultural policy concerning market measures and direct aids, including market measures for fisheries and fisheries agreements concluded with third parties</i>	NCE Compulsory expenditure (CE)
HEADING 3	Citizenship, freedom, security and justice	NCE
3A	Freedom, Security and Justice	NCE
3B	Citizenship	NCE
HEADING 4	The EU as a global partner Except: <i>Expenditure resulting from international agreements which the European Union concluded with third parties</i> <i>Contributions to international organisations or institutions</i> <i>Contributions provisioning the loan guarantee fund</i>	NCE CE CE CE
HEADING 5	Administration Except: <i>Pensions and severance grants</i> <i>Allowances and miscellaneous contributions on termination of service</i> <i>Legal expenses</i> <i>Damages</i>	NCE CE CE CE CE
HEADING 6	Compensations	CE

ANNEX IV

FINANCING OF EXPENDITURE DERIVING FROM FISHERIES AGREEMENTS

A. Expenditure relating to fisheries agreements is financed by two items belonging to the "fisheries" policy area (by reference to the activity based budget nomenclature):

(a) international fisheries agreements (11 03 01);

(b) contributions to international organisations (11 03 02).

All the amounts relating to agreements and protocols which will be in force on 1 January of the year in question will be entered under heading 11 03 01. Amounts relating to all new or renewable agreements which will come into force after 1 January of the year in question will be assigned to heading 31 02 41 02 – Reserves/Differentiated appropriations (compulsory expenditure).

B. In the conciliation procedure provided for in Annex II, the European Parliament and the Council will seek to agree on the amount to be entered in the budget headings and in the reserve on the basis of the proposal made by the Commission.

C. The Commission undertakes to keep the European Parliament regularly informed about the preparation and conduct of the negotiations, including the budgetary implications.

In the course of the legislative process relating to fisheries agreements, the institutions undertake to make every effort to ensure that all procedures are carried out as quickly as possible.

If appropriations relating to fisheries agreements (including the reserve) prove insufficient, the Commission will provide the budgetary authority with the necessary information for an exchange of views in the form of a triologue, possibly simplified, on the causes of the situation, and on the measures which might be adopted under established procedures. Where necessary, the Commission will propose appropriate measures.

Each quarter the Commission will present to the budgetary authority detailed information about the implementation of agreements in force and financial forecasts for the remainder of the year.

DECLARATIONS

1. **Declaration of the Commission on the assessment of the functioning of the IIA**

In relation to Point 7 of this Agreement, the Commission will prepare a report on the functioning of the IIA by the end of 2009 accompanied, if necessary, by relevant proposals.

2. **Declaration on Point 27**

Within the framework of the annual budgetary procedure, the Commission informs the budgetary authority of the amount available for the Flexibility Instrument according to Point 27.

Any decision to mobilise the Flexibility Instrument for an amount exceeding EUR 200 million will imply a carry over decision.

3. **Declaration on the Review of the multiannual financial framework**

1. In accordance with the conclusions of the European Council, the Commission has been invited to undertake a full, wide ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP, and of resources, including the UK rebate, to report in 2008/9. This review should be accompanied by an assessment of the application of the current IIA. The European Parliament will be associated with the review at all stages of the procedure on the basis of the following provisions:

- during the examination phase following the presentation of the review by the Commission, it will be ensured that appropriate discussions take place with the Parliament on the basis of the normal political dialogue between the institutions and that the positions of Parliament are duly taken into account.
- in accordance with its conclusions of December 2005, the European Council "can take decisions on all the subjects covered by the review". The European Parliament will be part of any formal follow-up steps in accordance with the relevant procedures in full respect of its established rights.

2. The Commission undertakes, as part of the process of consultation and reflection leading up to the establishment of the review, to draw on the in-depth exchange of views it will conduct with Parliament when analysing the situation. The Commission also takes note of the European Parliament's intention to call for a conference involving the European Parliament and the national parliaments to review the own resources system. It will consider the outcome of any such conference as a contribution in the framework of the above consultation process. It is understood that the Commission's proposals will be put forward entirely under its own responsibility.

4. Declaration on democratic scrutiny and coherence of external actions

The European Parliament, the Council and the Commission acknowledge the need for a rationalisation of the various instruments for external actions. They agree that such a rationalisation of instruments, while enhancing the coherence and the responsiveness of the EU action, should not affect the powers of either the legislative authority – notably in its political control of strategic choices – or the budgetary authority. The text of the relevant regulations should reflect these principles and include where appropriate the necessary policy content and an indicative breakdown of resources and, where necessary, a review clause aiming at evaluating the implementation of the regulation after three years at the latest.

Under the co-decided basic instruments, the Commission will systematically inform and consult the European Parliament and the Council by sending draft country, regional and thematic strategy papers.

Where the Council decides on the transition of potential candidates to pre-accession candidates during the period covered by this Agreement, the Commission will revise and communicate to the European Parliament and the Council an indicative multiannual financial framework according to Article 4 of the IPA Regulation to take account of the expenditure requirements resulting from such a transition.

The Commission will provide in the preliminary draft budget a nomenclature which ensures the prerogatives of the budgetary authority for external actions.

5. Declaration of the Commission on the democratic scrutiny and coherence of external actions

The Commission undertakes to enter into a regular dialogue with the European Parliament on the content of the draft country, regional and thematic strategy papers and to take due account of the position of the European Parliament when implementing the strategies.

This dialogue includes a discussion on the transition of potential candidates to pre-accession status during the period of this agreement.

6. Declaration on the revision of the Financial Regulation

Within the framework of reviewing the Financial Regulation the Institutions commit themselves to improve implementation of the budget and increase the visibility and the benefit of EU funding towards the citizens without putting into question the progress achieved in the 2002 recasting. They will also seek, as far as possible, during the final stage of the negotiations of the revision of the Financial Regulation and its Implementing Rules, the right balance between the protection of financial interests, the principle of proportionality of administrative cost, and user-friendly procedures.

The review of the Financial Regulation will be adopted on the basis of a modified proposal from the Commission following the conciliation procedure established by the Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission of 4 March 1975, in the spirit which enabled agreement to be reached in 2002. They also seek close and constructive inter institutional cooperation for the swift adoption of the Implementing Rules in order to simplify procedures for funding whilst ensuring a high protection of the Union's financial interests.

The European Parliament and the Council are firmly committed to conclude the negotiations on the Financial Regulation so as to allow its entry into force, if possible, on 1 January 2007.

7. Declaration of the Commission on the revision of the Financial Regulation

Within the framework of reviewing the Financial Regulation, the Commission commits itself:

- to inform the European Parliament and the Council if in a proposal for a legal act, it deems it necessary to depart from the provisions of the Financial Regulation, and to state the specific reasons for it;
- to ensure that regular legislative impact assessments, having due regard to the principles of subsidiarity and proportionality, are conducted on important legislative proposals and any substantive amendments thereof.

8. Declaration on new financial instruments

The European Parliament and the Council invite the Commission and the EIB, in their respective spheres of competence, to make proposals:

- in accordance with the conclusions of the European Council in December 2005, to increase the EIB's capacity for research and development loans and guarantees up to EUR 10 billion in the period 2007-2013 with an EIB contribution of up to EUR 1 billion from reserves for risk-sharing financing (RSFF);
- to reinforce the instruments in favour of Trans European Networks (TEN) and Small and Medium- sized Enterprises up to an approximate amount of loans and guarantees comprised between EUR 20 billion and EUR 30 billion respectively, with an EIB contribution of up to EUR 0.5 billion from reserves (TEN) and up to EUR 1 billion (Competitiveness and Innovation) respectively.

9. Declaration of the European Parliament on voluntary modulation

The European Parliament takes note of the December 2005 European Council conclusions concerning voluntary modulation from the first pillar of CAP to Rural development up to a maximum of 20% and the reductions for market expenditure. When laying down the modalities of the relevant legal acts, the European Parliament will evaluate the feasibility of these provisions in respect of EU principles, such as competition rules and others; the European Parliament currently reserves its position on the outcome of the procedure. It considers that it would be useful to assess the issue of co-financing of agriculture in the context of the 2008-09 review.

10. Declaration of the Commission on voluntary modulation

The Commission takes note of the December 2005 European Council conclusions (§ 62) whereby Member States may transfer additional sums from the first pillar of the CAP to Rural Development up to a maximum of 20% of the amounts that accrue to them from market related expenditure and direct payments.

When laying down the modalities of the relevant legal acts, the Commission will endeavour to make voluntary modulation possible whilst making all efforts to ensure that such a mechanism reflects as close as possible the basic rules governing rural development policy.

11. Declaration of the European Parliament on Natura 2000

The European Parliament expresses its concern about the December 2005 European Council conclusions relating to the reduction of pillar one of the CAP and its consequences on Community co-financing of Natura 2000. It invites the Commission to evaluate the consequences of these provisions before making new proposals. It considers that appropriate priority should be given to the integration of Natura 2000 in Structural Funds and Rural Development.

12. Declaration of the European Parliament on private co-financing and VAT for cohesion for growth and employment

The European Parliament takes note of the December 2005 European Council conclusion on the application of the *n+3* automatic decommitment rule on a transitional basis; the European Parliament invites the Commission when laying down the modalities of the relevant legal acts to ensure common rules for private co-financing and VAT for cohesion for growth and employment.

13. Declaration of the European Parliament on financing the Area of Freedom, Security and Justice

The European Parliament considers that when presenting the preliminary draft budget the Commission should make a careful estimate of planned activities for Freedom, Security and Justice and that the financing of these activities should be discussed in the framework of the procedures provided for in Annex II of the current IIA.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2005 (20.12)
(OR. EN)**

15915/05

CADREFIN 268

NOTA

della: Presidenza
al: Consiglio europeo

Oggetto: Prospettive finanziarie 2007-2013

Si allega per le delegazioni una proposta globale definitiva della Presidenza riguardante le prospettive finanziarie 2007-2013.

La proposta è articolata in tre parti:

Parte I: spese

Parte II: entrate

Parte III: revisione

Queste tre parti sono complementari e inscindibili. Continua quindi ad applicarsi il principio secondo cui nessun accordo è acquisito finché non vi è accordo su tutti gli elementi.

PARTE I

SPESE

NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE - CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il nuovo quadro finanziario dovrebbe fornire i mezzi finanziari necessari per far fronte efficacemente ed equamente alle sfide future, interne ed esterne, incluse quelle risultanti da disparità dei livelli di sviluppo nell'Unione allargata. Al tempo stesso dovrebbe dimostrare sforzi risoluti verso la disciplina di bilancio in tutte le politiche settoriali in un contesto generale di risanamento del bilancio negli Stati membri. Le politiche concordate conformemente al trattato dovrebbero essere coerenti con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà e dovrebbero fornire inoltre un valore aggiunto.
2. Le nuove prospettive finanziarie, che riguarderanno i sette anni tra il 2007 e il 2013, dovrebbero essere elaborate per un'Unione europea comprendente 27 Stati membri in base all'ipotesi di lavoro che la Bulgaria e la Romania aderiscano all'Unione nel 2007. Gli importi assegnati alla Romania e alla Bulgaria nei loro rispettivi trattati di adesione saranno rispettati.
- 2bis. Il Consiglio europeo ha trattato le prospettive finanziarie 2007-2013 come un pacchetto globale di negoziato che comprende le spese, le entrate e la clausola di revisione. Il Consiglio assicurerà il carattere globale dell'accordo.
3. Le nuove prospettive finanziarie dovrebbero raggruppare le spese in 5 rubriche intese a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, che prevedano la necessaria flessibilità nell'interesse di un'efficace allocazione delle risorse. Se una rubrica è divisa in sottorubriche, queste ultime avranno lo stesso status di rubriche distinte.
4. Alla luce di quanto affermato in precedenza, l'importo totale massimo delle spese dell'UE a 27 per il periodo 2007-2013 è 862 363 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, che rappresentano l'1,045% dell'RNL dell'UE. La ripartizione degli stanziamenti di impegno è quella descritta nei punti successivi. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato I che contiene anche lo scadenziario degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando i prezzi costanti al 2004. Vi saranno aggiustamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione.

5. Il Consiglio europeo prende atto delle risoluzioni del Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie adottate l'8 giugno e il 1° dicembre 2005.

Rinnovo dell'accordo interistituzionale

6. L'attuale quadro finanziario e l'accordo interistituzionale (AII) hanno ampiamente centrato l'obiettivo di garantire la disciplina di bilancio, un'evoluzione ordinata della spesa e agevoli procedure di bilancio. Il nuovo accordo da stipulare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrà perseguire gli stessi obiettivi e dovrebbe consentire il grado di flessibilità necessario per trovare un equilibrio soddisfacente fra disciplina di bilancio e efficace allocazione delle risorse. Ai fini di una sana gestione finanziaria, le istituzioni assicureranno per quanto possibile che, ad eccezione della sottorubrica 1b, siano lasciati disponibili annualmente margini sufficienti all'interno dei massimali per le varie rubriche e sottorubriche. Inoltre, l'accordo rinnovato dovrebbe essere utilizzato anche per aggiornare e semplificare i vari accordi esistenti e le dichiarazioni comuni in materia di bilancio.
7. Sulla base del dialogo istituzionale svoltosi finora, il Consiglio europeo invita il Consiglio a raggiungere, in base ad una posizione comune e purché vengano realizzate condizioni accettabili, un'intesa con la Commissione e il Parlamento europeo su un nuovo accordo interistituzionale che rifletta i risultati di tali conclusioni. Al riguardo, il Consiglio europeo prende atto che la Commissione presenterà proposte concrete per aumentare la flessibilità del quadro finanziario.

RUBRICA 1A) - COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

8. Il livello della sottorubrica 1a) dovrebbe fornire un adeguato finanziamento delle iniziative adottate a livello europeo a sostegno di ed in sinergia con l'azione svolta dagli Stati membri per contribuire agli obiettivi della strategia di Lisbona. Tali iniziative sono raggruppate nei seguenti cinque obiettivi generali: ricerca e sviluppo tecnologico, interconnettere l'Europa mediante reti UE, istruzione e formazione, promuovere la competitività in un mercato unico pienamente integrato e agenda per la politica sociale. Lo smantellamento degli impianti nucleari sarà anch'esso finanziato nell'ambito di questa sottorubrica, e le conseguenze finanziarie di questo impegno saranno allineate con i trattati di adesione. Il livello degli impegni, che rappresenta il 7,5% di crescita reale annuale rispetto al 2006, non dovrebbe essere superiore a:

SOTTORUBRICA 1a)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8 250	8 860	9 510	10 200	10 950	11 750	12 600

9. Sulla base di questi livelli di impegni, il Consiglio europeo invita il Consiglio, se del caso insieme al Parlamento europeo, a giungere ad un accordo tempestivo mediante la procedura legislativa sul contenuto ed il finanziamento appropriato degli strumenti relativi a questa sottorubrica alla luce delle varie priorità espresse dagli Stati membri.
10. Nell'assegnare il finanziamento all'interno di questa rubrica si dovrebbe dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento nella ricerca europea, generalmente riconosciuta come una dei più promettenti ed efficaci elementi propulsori di innovazione e crescita. Il Consiglio europeo ritiene che il finanziamento dell'UE a favore della ricerca debba pertanto essere accresciuto per far sì che entro il 2013 le risorse disponibili siano circa del 75% più elevate in termini reali rispetto al 2006. La ricerca europea, quale rispecchiata principalmente nel settimo programma quadro, deve basarsi sull'eccellenza, garantendo nel contempo a tutti gli Stati membri un accesso equilibrato. Si terranno inoltre nel debito conto taluni progetti prioritari nell'ambito delle reti transeuropee.

11. Il Consiglio europeo invita la Commissione ad esaminare, in collaborazione con la Banca Europea per gli investimenti, la possibilità di rafforzare il loro sostegno alla ricerca e allo sviluppo con un importo supplementare pari al massimo a 10 miliardi di EUR per mezzo di un meccanismo di finanziamento con componenti di ripartizione del rischio per promuovere ulteriori investimenti nella ricerca e sviluppo europei, in particolare da parte del settore privato.
- 11bis Al fine di promuovere la sicurezza nucleare nell'Unione, il Consiglio europeo invita l'autorità di bilancio a garantire che i seguenti importi siano assegnati per la disattivazione delle centrali nucleari nelle prossime prospettive finanziarie:
- 375 milioni di EUR per V-1 Jaslovske Bohunice in Slovacchia,
 - 865 milioni di EUR per Ignalina in Lituania.
12. Il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un Fondo di adeguamento alla globalizzazione inteso a fornire un sostegno supplementare ai lavoratori privati del loro impiego in seguito a modifiche strutturali importanti nel commercio mondiale, nonché un'assistenza nella loro riconversione professionale e nella ricerca di un impiego. L'attivazione del fondo sarà soggetta a criteri rigorosi per quanto concerne la scala della delocalizzazione economica e il suo impatto sulle economie locali, regionali o nazionali, che il Consiglio europeo invita il Consiglio ad elaborare in base ad una proposta della Commissione. L'importo massimo delle spese a carico del Fondo sarà pari a 500 milioni di EUR l'anno. Non saranno previste disposizioni finanziarie specifiche per il fondo nelle prospettive finanziarie. Esso dovrebbe invece essere finanziato mediante fondi non spesi rispetto ai massimali di bilancio stabiliti nelle presenti conclusioni (definiti in termini d'impegni) e/o disimpegnati.

RUBRICA 1B) - COESIONE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

13. La politica di coesione avrà contribuito in modo significativo, nel periodo delle prospettive finanziarie in vigore, al conseguimento dell'obiettivo previsto dal trattato di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo dei vari Stati membri e regioni. Il recente allargamento ha avuto l'effetto – come lo avrà quello a venire – di accrescere notevolmente i divari economici e sociali a livello sia regionale sia nazionale, evidenziando così la necessità di mantenere la realizzazione della coesione economica e sociale saldamente al centro degli obiettivi politici dell'Unione nel periodo delle prossime prospettive finanziarie.
14. Pertanto, dovrebbe esservi un'adeguata concentrazione dell'assistenza a titolo dei fondi strutturali e di coesione sulle regioni e sugli Stati membri meno sviluppati prevedendo, nel contempo, un regime transitorio soddisfacente, in particolare, per coloro che contribuiscono maggiormente a tale concentrazione. Le azioni sostenute dalla politica di coesione dovrebbero concentrarsi sugli investimenti in un numero limitato di priorità organizzate intorno a tre obiettivi: convergenza, competitività regionale e occupazione e cooperazione territoriale.

Sostenere la crescita e l'occupazione

15. Nel quadro dell'obiettivo globale dell'Unione di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, e di puntare al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona, il Consiglio europeo conviene che saranno stabiliti traguardi di spesa nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" per le politiche che contribuiscono direttamente a tali obiettivi. Detti traguardi saranno del 60% per l'obiettivo "Convergenza" e del 75% per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", applicati come media nell'arco dell'intero periodo. Dette disposizioni non si applicheranno agli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente, in considerazione delle loro specifiche esigenze di sviluppo.
16. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte volte a stabilire un elenco delle categorie di spesa considerate utili al raggiungimento di tali traguardi, nonché disposizioni intese ad assicurare il pieno coinvolgimento degli Stati membri per garantire la presa in considerazione delle specifiche circostanze nazionali.

Migliorare l'erogazione

17. Varie riforme miglioreranno l'erogazione dei fondi strutturali, incoraggiando un approccio più strategico alla programmazione, determinando una maggiore decentralizzazione delle competenze e potenziando i sistemi di gestione e di controllo. In tale contesto, i lavori connessi al Fondo di coesione saranno integrati nella programmazione dell'assistenza strutturale per garantire una maggiore coerenza tra i vari fondi.

LIVELLO GLOBALE DELLE DOTAZIONI

18. Il livello adeguato di stanziamenti d'impegno da inserire nelle prospettive finanziarie per i fondi strutturali e per il Fondo di coesione corrisponde a:

SOTTORUBRICA 1b)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42 840	43 288	43 820	43 801	43 995	44 634	45 241

Il perseguimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale nell'Unione allargata richiederà un livello di impegno finanziario per il 2007-2013 pari allo 0,37% dell'RNL dell'UE a 27.

19. L'81,7% di tali fondi (251 330 milioni di EUR) sarà assegnato all'obiettivo di convergenza, di cui il 24,5% (61 518 milioni di EUR) al Fondo di coesione e il 5,0% (12 521 milioni di EUR) alle regioni ed agli Stati membri in "phasing-out".

Il 15,8% di tali fondi (48 789 milioni di EUR) sarà assegnato all'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione, di cui il 21,3 % (10 385 milioni di EUR) alle regioni in "phasing-in".

All'obiettivo della cooperazione territoriale sarà assegnato il 2,4% di tali fondi (7 500 milioni di EUR).

20. I trasferimenti totali dai fondi di sostegno alla coesione a uno Stato membro, compresi i fondi trasferiti ai nuovi strumenti per lo sviluppo rurale e per la pesca, non devono superare le percentuali del PIL di quello Stato membro di cui al punto 40, al fine di tenere conto della capacità limitata degli Stati membri di utilizzare in modo efficace le risorse disponibili.

DEFINIZIONE DEI DIVERSI OBIETTIVI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Definizione dell'obiettivo di convergenza

21. L'obiettivo di convergenza è volto ad accelerare la convergenza delle regioni meno sviluppate e degli Stati membri.
22. Le regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito di questo obiettivo sono le attuali regioni di livello NUTS ¹ il cui PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002 è inferiore al 75% della media dell'UE a 25.
23. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui RNL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003 è inferiore al 90% della media dell'UE a 25 e che dispongono di un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

Definizione dell'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione

24. Questo obiettivo punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni nonché l'occupazione. I rispettivi contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) sono fissati dagli Stati membri in consultazione con la Commissione.

¹ Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

25. L'intero territorio della Comunità è ammissibile, ad eccezione delle regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo di convergenza e delle regioni che godono di un regime transitorio, fatti salvi i limiti stabiliti al punto 40.

Definizione dell'obiettivo europeo di cooperazione territoriale

26. Tale obiettivo è inteso a rafforzare la cooperazione territoriale a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale, nonché a porre in essere reti di cooperazione e promuovere lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.
27. Le regioni ammissibili ai finanziamenti per la cooperazione transfrontaliera saranno tutte regioni di livello NUTS III lungo le frontiere terrestri interne, talune regioni NUTS III lungo le frontiere terrestri esterne e tutte regioni NUTS III lungo le frontiere marittime separate, come regola generale, da un massimo di 150 km, tenuto conto degli adeguamenti potenziali necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.
28. L'elenco delle regioni transnazionali ammissibili sarà stabilito dalla Commissione in seguito a strette consultazioni con gli Stati membri.
29. L'intero territorio della Comunità sarà ammissibile al finanziamento delle reti di cooperazione e di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze.

METODO DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni di convergenza

30. Il livello specifico delle dotazioni per ciascuno Stato membro deve fondarsi su un metodo obiettivo e calcolato come segue:

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:

- i) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite (SPA) ¹ di quella regione ed il PIL medio pro capite (SPA) dell'UE a 25;
- ii) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
- 4,25% per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media comunitaria;
 - 3,36% per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% ed il 99% della media comunitaria;
 - 2,67% per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99% della media comunitaria.
- iii) all'importo ottenuto dalla fase ii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

31. Il livello dei fondi determinato dall'applicazione di tali parametri includerà la parte da trasferire alla rubrica 2 (cfr. punto 63).

¹ Standard del potere d'acquisto.

Metodo di assegnazione per il fondo di coesione

32. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:
- 1) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - 2) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite (SPA) di quello Stato eccede o è al disotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).
33. Al fine di riflettere le esigenze significative dei nuovi Stati membri in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della dotazione finanziaria totale (fondi strutturali più Fondo di coesione) per i nuovi Stati membri in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 32.
34. L'ammissibilità degli Stati membri al fondo di coesione sarà oggetto di revisione nel 2010 sulla base dei dati relativi all'UE a 25.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo di competitività regionale e in materia di occupazione

35. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni NUTS III con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70% (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di +5%/-5% a seconda se il suo PIL pro capite è inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale

36. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR agli aspetti transfrontalieri dello strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione) è stabilita come segue:
- per la componente transfrontaliera, in base alla popolazione delle regioni NUTS III nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili.
I contributi di cui alla rubrica 4 dovrebbero essere assegnati contemporaneamente;
 - per la componente transnazionale, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Le quote delle componenti transfrontaliera, transnazionale e della cooperazione interregionale sono rispettivamente pari al 77%, 19% e 4% .

REGIMI TRANSITORI

37. Per motivi di equità e per permettere di completare il processo di convergenza, saranno attuati regimi transitori.
38. Sono interessate le seguenti categorie di regioni e Stati membri:
- a) le regioni che sarebbero state ammissibili allo status dell'obiettivo di convergenza se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75% del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera ora il 75% della nuova media dell'UE a 25 (più bassa) (il cosiddetto effetto "statistico"). Queste regioni usciranno progressivamente dall'obiettivo di convergenza;
 - b) le regioni che sono attualmente ammissibili allo status di regione dell'obiettivo 1 che non sono più ammissibili nel periodo della prossima prospettiva finanziaria poiché la crescita naturale ha portato il loro livello di PIL pro capite oltre il 75% della media dell'UE a 15, corrispondente ad oltre l'82,19% della nuova media dell'UE a 25 (effetto "crescita"). Queste regioni saranno integrate progressivamente nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
 - c) gli Stati membri che sono attualmente ammissibili al finanziamento del fondo di coesione e che avrebbero continuato ad esserlo se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90% dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera ora il 90% della nuova media dell'UE a 25 (più bassa). Questi Stati membri usciranno progressivamente dall'elemento fondo di coesione dell'obiettivo di convergenza.

39. Le dotazioni finanziarie nell'ambito di questi regimi di uscita/integrazione progressiva risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:

- a) per le regioni di cui al punto 38, lettera a), 80% del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

Il livello dei fondi determinato dall'applicazione di detti parametri includerà la parte da trasferire alla rubrica 2 (cfr. punto 63);

- b) per le regioni di cui al punto 38, lettera b) *supra*, 75% del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
- c) per gli Stati membri di cui al punto 38, lettera c) la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

LIVELLO MASSIMO DI TRASFERIMENTI DAI TITOLI DI SOSTEGNO ALLA COESIONE

40. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento a ogni singolo Stato membro si calcola come segue:

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40% della media dell'UE a 25: 3,7893% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40% e inferiore a 50% della media dell'UE a 25: 3,7135% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50% e inferiore a 55% della media dell'UE a 25: 3,6188% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55% e inferiore a 60% della media dell'UE a 25: 3,5240% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60% e inferiore a 65% della media dell'UE a 25: 3,4293% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65% e inferiore a 70% della media dell'UE a 25: 3,3346% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70% e inferiore a 75% della media dell'UE a 25: 3,2398% del loro PIL;
- oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

Nel caso della Romania e della Bulgaria queste disposizioni non pregiudicano l'applicazione del punto 2 supra.

Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui sopra alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 42 (2007-2009).

41. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
42. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualche Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il $\pm 5\%$ dal PIL totale stimato secondo il punto 41, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 40 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari sono limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati al punto 18 per gli anni dal 2007 al 2010. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

43. I metodi, le definizioni ed i regimi stabiliti ai punti precedenti costituiscono la piattaforma comune per l'assegnazione dei fondi di coesione agli Stati membri. Tuttavia, la loro natura necessariamente generale e l'impossibilità pratica di tener conto di tutti i fattori pertinenti non consentono di fornire una risposta adeguata ad una serie di situazioni oggettive, che richiedono di conseguenza un trattamento specifico per varie ragioni: la necessità di tener conto delle revisioni dei dati statistici più recenti, l'impatto sproporzionato su talune regioni e paesi derivante dall'applicazione meccanica di taluni criteri e determinate circostanze geografiche e demografiche eccezionali. Al fine di tenere pienamente conto di tali elementi differenti per motivi di equità ed equilibrio, al momento dell'assegnazione della spesa di coesione saranno attuate le seguenti disposizioni supplementari.
44. Quando in un determinato Stato membro le regioni in "phasing out" di cui al punto 38, lettera a), costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80% del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75% nel 2008, al 70% nel 2009, al 65% nel 2010, al 60% nel 2011, al 55% nel 2012 e al 50% nel 2013.

45. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui ai punti da 37 a 39, la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90% del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75% della media dell'UE a 15.
46. Fatto salvo il punto 40, le regioni polacche di livello NUTS II di Lubelskie, Podkarpackie, Warmínsko Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013. Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 42 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.
- 46bis. Nonostante il punto 40, alla regione di livello NUTS II di Közép-Magyarország è assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni di regolamentazione valide per la regione di cui al punto 38, lettera a).
- 46ter. Nonostante il punto 40, alla regione di livello NUTS II di Praga è assegnata una dotazione aggiuntiva di 200 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.
47. Nel riconoscere che, in base ai dati riveduti per il periodo 1997-1999, Cipro avrebbe dovuto essere ammissibile all'Obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, tale paese beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 38, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 45.
48. Le regioni di livello NUTS II di Itä Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in "phasing in", beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 39, lettera a).

49. Nel periodo 2007-2013, la regione delle Canarie di livello NUTS II beneficerà di una dotazione aggiuntiva di 100 milioni di EUR.
50. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS II che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficiano, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammontano a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.
51. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50% rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.
52. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei fondi strutturali.
53. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.
- 53bis Nonostante il punto 40, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia e alla Lettonia, che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS II, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.
54. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'UE e rientranti nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR.

54bis La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2,0 miliardi di EUR nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale per rafforzare la ricerca e lo sviluppo da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento FESR. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 75% per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza (di cui il 5% alle regioni in phasing-out) e del 25% per le regioni che rientrano nell'obiettivo competitività (di cui il 15% alle regioni in phasing-in). Queste percentuali possono essere successivamente modificate su iniziativa della Spagna in qualunque momento prima dell'adozione del regolamento generale sui Fondi strutturali.

54ter Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione FESR aggiuntiva di 50 milioni di EUR.

54quater All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 22, 111 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 38, lettera a), 251 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 38, lettera b) e 210 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 25.

54quinquies Riconoscendo le situazioni particolari della Corsica (30) e dell'Hainaut francese (70), la Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-13 a titolo dell'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione.

54sexies Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 225 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo "Convergenza", di cui 58 milioni di EUR saranno assegnati alle regioni ammissibili al sostegno di cui al punto 38, lettera a).

TASSI DI COFINANZIAMENTO

55. I massimali dei contributi dei fondi strutturali e del fondo di coesione saranno quelli indicati agli articoli 51 e 52 della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2004, salvo che:

- per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25, il massimale del tasso di contributo del FESR o dell'FSE per tutti i programmi operativi sarà dell'85%;
- per gli Stati membri ammissibili per il Fondo di coesione al 1° gennaio 2007, il massimale del tasso standard di contributo da parte del FESR o dell'FSE nell'ambito dei programmi operativi nelle regioni ammissibili per l'obiettivo di convergenza, nonché nelle regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del "phasing in" ai sensi del punto 38, lettera b), sarà dell' 80%.

Il contributo dei fondi per tutti i programmi operativi per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite dal 2001 al 2003 era inferiore all'85% della media dell'UE a 25, unitamente ai programmi operativi nei Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", sarà calcolato facendo riferimento alla spesa totale ammissibile (pubblica e privata).

ANTICIPI

56. Gli anticipi per ciascuno Stato membro non supereranno i seguenti valori percentuali della relativa dotazione totale di coesione per il periodo 2007-2013:

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
• <u>Per i fondi strutturali</u>			
– UE a 15 Stati membri	2%	3%	
– UE a 10 Stati membri, Bulgaria e Romania	2%	3%	2%
• <u>Per il Fondo di coesione</u>			
– UE a 15 Stati membri	2%	3%	2,5%
– UE a 10 Stati membri, Bulgaria e Romania	2,5%	4%	4%

ALTRE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE

57. Per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25, l'IVA non rimborsabile è computata come spesa ammissibile nel calcolo del contributo dei Fondi. Per tutti gli altri Stati membri, le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità dell'IVA non rimborsabile sono le seguenti: l'IVA non è in generale ammissibile al cofinanziamento, eccezion fatta tuttavia per l'IVA non recuperabile allorché sia realmente e definitivamente a carico dei beneficiari che non siano i soggetti passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma della sesta direttiva IVA del Consiglio (gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico).
58. La disposizione per il disimpegno automatico ("n+2") si applica conformemente a quanto stabilito nell'articolo 92 della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sull'FSE e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2004, salvo che, per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25, la disposizione "n+2" è sostituita con una disposizione "n+3" per il disimpegno automatico solo per il periodo dal 2007 al 2010.
59. Il FESR può inoltre contribuire al finanziamento di progetti di edilizia abitativa nell'UE a 10, in Romania e in Bulgaria. Le modalità di tale sostegno sono stabilite in un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo, in base a una proposta della Commissione.

RUBRICA 2 - PRESERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

60. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che copre l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e un nuovo strumento finanziario per l'ambiente e che comprendono i fondi trasferiti dalla sottorubrica 1b, non dovrebbero eccedere il livello seguente:

RUBRICA 2		(milioni di EUR, prezzi 2004)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	54 972	54 308	53 652	53 021	52 386	51 761	51 145
di cui Agricoltura - Spesa relativa al mercato e pagamenti diretti	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645

61. Gli importi per la spesa relativa al mercato e per i pagamenti diretti corrispondono a quelli convenuti dal Consiglio europeo dell'ottobre 2002, espressi in prezzi costanti 2004. Questi costituiscono un massimale e includono anche le somme che, in base agli accordi di modulazione ¹, saranno trasferite ed erogate dal nuovo strumento per lo sviluppo rurale.
62. A loro discrezione, gli Stati membri possono trasferire somme supplementari da detto massimale ai programmi di sviluppo rurale, fino a un massimo del 20% degli importi che avanzano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, in base a una proposta della Commissione, le modalità che regoleranno i trasferimenti in questione. Le somme trasferite per sostenere misure di sviluppo rurale ai sensi dei predetti accordi non sono soggette alle norme relative al cofinanziamento nazionale e alla spesa minima per asse stabilite nel regolamento relativo allo sviluppo rurale ².

¹ Inclusi gli accordi equivalenti relativi ai settori del cotone e del tabacco e la modulazione addizionale volontaria che è a discrezione dei singoli Stati membri.

² Regolamento n. 1698/2005.

63. La ripartizione per il nuovo programma per lo sviluppo rurale, che consiste essenzialmente di importi trasferiti dai fondi di sostegno per la componente regionale dell'obiettivo di convergenza e di importi attualmente erogati nel quadro del FEAOG, sezione garanzia, sarà di 69,75 miliardi di EUR prima della modulazione, di cui 41,23 miliardi di EUR attualmente erogati nel quadro del FEAOG, sezione garanzia. La Commissione ripartirà la spesa totale per lo sviluppo rurale, compresi i trasferimenti dal FEAOG, e provvederà ad assegnare almeno 33,01 miliardi di EUR all'UE a 10, alla Bulgaria e alla Romania. Dei 36,74 miliardi di EUR restanti, 18,91 miliardi sono assegnati all'UE a 15 in base ad un criterio di ripartizione che sarà proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio in linea con il regolamento relativo allo sviluppo rurale (1698/2005) adottato il 20 settembre 2005 e gli altri 4,07 miliardi di EUR saranno assegnati all'Austria (1,35 miliardi di EUR), alla Finlandia (0,46 miliardi di EUR), all'Irlanda (0,50 miliardi di EUR), all'Italia (0,5 miliardi di EUR), al Lussemburgo (20 milioni di EUR), alla Francia (0,1 miliardi di EUR), alla Svezia (0,82 miliardi di EUR) e al Portogallo (0,32 miliardi di EUR), che in considerazione delle specifiche difficoltà dell'agricoltura portoghese delineate nelle conclusioni del Consiglio europeo in base alla relazione della Commissione sulla situazione dell'agricoltura portoghese (doc. 10859/03), non è soggetto al requisito del cofinanziamento nazionale.
64. La ripartizione per il nuovo strumento per la pesca, che consiste di importi trasferiti dai fondi di sostegno per la componente regionale dell'obiettivo di convergenza e per l'obiettivo di competitività e occupazione regionali, sarà di 3,8 miliardi di EUR.
65. Gli importi trasferiti ai programmi per lo sviluppo rurale e la pesca dai fondi di sostegno per la componente regionale dell'obiettivo di convergenza sono stati determinati da ciascuno Stato membro previa consultazione con la Commissione utilizzando come punto di riferimento le percentuali di spesa storiche in questi settori durante il periodo 2000-2006 (2004-2006 per i nuovi Stati membri). Essi non saranno soggetti ad una redistribuzione.

RUBRICA 3 A) – LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

66. Il settore della libertà, sicurezza e giustizia include una serie di questioni che si riferiscono specificamente alla tutela e ai diritti dei singoli cittadini. Esso prevede la definizione di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere che assuma un approccio comune più efficace di fronte a problemi transfrontalieri come la immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la criminalità organizzata, che promuova i diritti fondamentali e sviluppi la cooperazione giudiziaria civile e penale. È un settore che continuerà sicuramente a crescere d'importanza per sostenere l'azione degli Stati membri. Il livello degli impegni, che rappresenta il 15% di crescita reale annuale rispetto al 2006, non dovrebbe eccedere:

SOTTORUBRICA 3a)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
600	690	790	910	1 050	1 200	1 390

RUBRICA 3 B) – ALTRE POLITICHE INTERNE

67. Una serie di altre azioni riguarda in particolare cultura, gioventù, settore audiovisivo, sanità e tutela dei consumatori, settori in cui l'Unione svolge un ruolo catalizzatore per l'azione degli Stati membri. Il livello degli impegni, che rappresenta la stabilizzazione a livelli superiori dell'1% in termini reali durante il periodo coperto dalla prospettiva finanziaria rispetto al 2006, non dovrebbe eccedere:

SOTTORUBRICA 3b)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
520	520	520	520	520	520	520

RUBRICA 4 – L'UE COME PARTNER GLOBALE

68. L'Unione europea è un partner globale che dispone di un'ampia gamma di strumenti. Essa deve essere pronta ad assumersi la propria responsabilità per aiutare a ridurre la povertà mondiale, anche contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, e a migliorare la sicurezza mondiale e deve disporre dei finanziamenti adeguati per conseguire tali obiettivi. Le azioni e politiche esterne dell'Unione sono contemplate dalla rubrica 4 e raggruppate principalmente negli strumenti seguenti: preadesione, stabilità, cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica, vicinato e partenariato europeo nonché aiuto umanitario e assistenza macrofinanziaria. Il livello degli impegni, che rappresenta quasi il 4,5% circa di crescita reale annuale rispetto al 2006, non dovrebbe eccedere:

RUBRICA 4				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6 280	6 550	6 830	7 120	7 420	7 740	8 070

69. Sulla base dei suddetti livelli di impegni e date le cifre indicative proposte dalla Commissione per ciascuno degli obiettivi che rientrano nella presente rubrica, il Consiglio europeo invita il Consiglio, se del caso insieme al Parlamento europeo, a raggiungere rapidamente un accordo per via legislativa sul contenuto e sul finanziamento adeguato di ciascuno dei quattro nuovi strumenti proposti che rientrano nella presente rubrica tenendo conto delle varie priorità espresse dagli Stati membri.
70. La cooperazione con i paesi ACP sarà dotata di 22 682 milioni di EUR in prezzi correnti per il periodo 2008-2013 nel quadro dell'attuale fondo europeo di sviluppo intergovernativo. L'importo è distinto dalle cifre che figurano nella suddetta tabella. La chiave del contributo per il finanziamento dell'importo è illustrata nell'allegato II.
71. La riserva per gli aiuti d'emergenza e la copertura del fondo di garanzia sui prestiti saranno finanziate nell'ambito della rubrica 4. La riserva per gli aiuti di emergenza sarà fissata a un livello di 221 milioni di EUR e dovrebbe essere adeguatamente blindata. La copertura del fondo di garanzia sui prestiti sarà adeguatamente finanziata come previsto nel relativo meccanismo legislativo.

72. L'Unione dovrebbe mirare ad assicurare che, per il periodo 2007-2013, il 90% almeno della sua assistenza esterna globale sia considerato come aiuto pubblico allo sviluppo secondo la presente definizione di quest'ultimo. Inoltre l'Unione dovrebbe assicurare che le pertinenti conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 21-22 novembre 2005 sull'aiuto pubblico allo sviluppo siano prese in considerazione nel ripartire tale aiuto tra i paesi beneficiari.
73. Il Consiglio europeo invita l'autorità di bilancio ad assicurare un incremento sostanziale del bilancio per la politica estera e di sicurezza comune dal 2007 per soddisfare le reali esigenze prevedibili, valutate in base a previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, unitamente ad un ragionevole margine per imprevisti.

RUBRICA 5 - AMMINISTRAZIONE

74. Tenendo conto dei fattori oggettivi che determinano l'attuale livello delle spese amministrative e in considerazione delle spese connesse all'allargamento, dell'aumento dell'attività operativa e dell'effetto del nuovo statuto nonché dei risparmi resi possibili grazie a una maggiore efficienza ed economie di scala, il livello degli impegni per le spese amministrative dell'Unione non dovrebbe superare:

RUBRICA 5				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6 720	6 900	7 050	7 180	7 320	7 450	7 680

75. Questa rubrica, fatto salvo l'approccio della formazione del bilancio per attività attualmente utilizzato nella stesura del bilancio annuale, stabilirà la soglia per le spese amministrative di tutte le istituzioni. Il principio della disciplina di bilancio si applicherà in modo uguale a tutte le istituzioni.

PARTE II

ENTRATE

RISORSE

76. Il massimale per le risorse proprie sarà mantenuto all'attuale livello dell'1,31% dell'RNL dell'UE per stanziamenti di impegno e dell'1,24% dell'RNL dell'UE per stanziamenti di pagamento.
77. Il sistema delle risorse proprie sarà ispirato all'obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

Modifiche della decisione relativa alle risorse proprie

78. La decisione relativa alle risorse proprie e il documento sulle modalità pratiche che l'accompagna saranno modificati affinché il processo di ratifica della decisione relativa alle risorse proprie possa essere completato da tutti gli Stati membri per permetterne l'entrata in vigore non oltre l'inizio del 2009 e per introdurre le modifiche indicate in appresso, che avranno efficacia dal 1° gennaio 2007 e che, se necessario, saranno applicate retroattivamente:
- a) l'aliquota di prelievo (in effetti "aliquota uniforme") della risorsa IVA sarà fissata allo 0,30%;
 - b) unicamente per il periodo 2007-2013 l'aliquota di prelievo della risorsa IVA sarà fissata allo 0,225% per l'Austria, allo 0,15% per la Germania e allo 0,10% per i Paesi Bassi e la Svezia;
 - c) unicamente per il periodo 2007-2013 i Paesi Bassi e la Svezia beneficeranno di una riduzione lorda del loro contributo annuale RNL pari rispettivamente a 605 milioni di EUR e 150 milioni di EUR;

- d) Il meccanismo relativo alla correzione di bilancio per il Regno Unito (la "compensazione del Regno Unito") rimarrà, insieme ai contributi ridotti al finanziamento della compensazione di cui beneficiano la Germania, l'Austria, la Svezia e i Paesi Bassi, come convenuto in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 1999. La compensazione del Regno Unito si mantiene per intero per tutte le spese, eccetto in relazione ai nuovi Stati membri come indicato di seguito.

A decorrere dal 2013 al più tardi, il Regno Unito parteciperà pienamente al finanziamento dei costi dell'allargamento per i paesi che hanno aderito dopo il 30 aprile 2004, eccetto per le spese di mercato relative alla PAC¹. A tal fine il meccanismo di bilancio per il Regno Unito sarà aggiustato riducendo progressivamente il totale delle spese ripartite secondo le modalità stabilite all'allegato III.

Durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito non sarà superiore a 10,5 miliardi di EUR rispetto all'applicazione della decisione relativa alle risorse proprie attualmente in vigore.

In caso di futuri allargamenti, il contributo supplementare summenzionato sarà aggiustato di conseguenza (tranne per la Romania e la Bulgaria).

¹ Pagamenti diretti e spese connesse ai mercati nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione garanzia del FEAOG.

PARTE III

REVISIONE

REVISIONE

79. Gli europei vivono un periodo di rapide trasformazioni e perturbazioni. Il crescente ritmo della globalizzazione e i rapidi mutamenti tecnologici continuano ad offrire nuove opportunità e a porre nuove sfide. In questo contesto il Consiglio europeo conviene che l'UE dovrebbe procedere ad una revisione generale del quadro finanziario, comprendente le entrate e le spese, per sostenere la modernizzazione e per migliorarla costantemente.
80. Il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la PAC, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/9. Sulla scorta di tale revisione il Consiglio europeo potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione. Si terrà conto della revisione anche nei lavori preparatori delle successive prospettive finanziarie.
-

SINTESI DELLE NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013

Tutte le cifre sono in miliardi di EUR ai prezzi del 2004

Stanziamenti d'impegno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
1. Crescita sostenibile	51,090	52,148	53,330	54,001	54,945	56,384	57,841	379,739
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	8,250	8,860	9,510	10,200	10,950	11,750	12,600	72,120
1b Coesione per la crescita e l'occupazione	42,840	43,288	43,820	43,801	43,995	44,634	45,241	307,619
2. Conservazione e gestione delle risorse	54,972	54,308	53,652	53,021	52,386	51,761	51,145	371,244
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43,120	42,697	42,279	41,864	41,453	41,047	40,645	293,105
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	1,120	1,210	1,310	1,430	1,570	1,720	1,910	10,270
3a Libertà, sicurezza e giustizia	0,600	0,690	0,790	0,910	1,050	1,200	1,390	6,630
3b Cittadinanza	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	3,640
4. L'EU come partner globale	6,280	6,550	6,830	7,120	7,420	7,740	8,070	50,010
5. Amministrazione	6,720	6,900	7,050	7,180	7,320	7,450	7,680	50,300
6. Compensazioni	0,419	0,191	0,190					0,800
Totale stanziamenti per impegni	120,601	121,307	122,362	122,752	123,641	125,055	126,646	862,363
in percentuale dell'RNL	1,10%	1,08%	1,06%	1,04%	1,03%	1,02%	1,00%	1,045%
Totale stanziamenti per pagamenti	116.650	119.535	111.830	118.080	115.595	119.070	118.620	819.380
in percentuale dell'RNL	1,06%	1,06%	0,97%	1,00%	0,96%	0,97%	0,94%	0,99%
Margine disponibile	0,18%	0,18%	0,27%	0,24%	0,28%	0,27%	0,30%	0,25%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

Cooperazione con i paesi ACP
Criterio di ripartizione dei contributi

Belgio	3,53
Bulgaria	0,14
Repubblica ceca	0,51
Danimarca	2,00
Germania	20,50
Estonia	0,05
Grecia	1,47
Spagna	7,85
Francia	19,55
Irlanda	0,91
Italia	12,86
Cipro	0,09
Lettonia	0,07
Lituania	0,12
Lussemburgo	0,27
Ungheria	0,55
Malta	0,03
Paesi Bassi	4,85
Austria	2,41
Polonia	1,30
Portogallo	1,15
Romania	0,37
Slovenia	0,18
Slovacchia	0,21
Finlandia	1,47
Svezia	2,74
Regno Unito	14,82

**MODALITÀ DI AGGIUSTAMENTO DEL CALCOLO
DELLA COMPENSAZIONE DEL REGNO UNITO**

Il calcolo della compensazione del Regno Unito sarà aggiustato riducendo in percentuale progressiva, come esposto in appresso, il totale delle spese ripartite negli Stati membri che hanno aderito dopo il 30 aprile 2004, tranne per quanto concerne la spesa di mercato della PAC secondo quanto definito nella nota al punto 77, lettera d).

	Riduzione percentuale
2007	0
2008	0
2009	20
2010	70
2011	100
2012	100
2013	100

Le disposizioni dell'articolo 4, lettera f), della decisione relativa alle risorse proprie cesseranno di essere applicate alla fine del 2013.

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
valutare richieste di approfondimento su tematiche specifiche
da trattare nello speciale**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it